

REMARK I64

EDIZIONE 29 LUGLIO 2022

TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO

GE AVIO S.R.L.

INDICE

- 01 DEFINIZIONI
- 01B REGOLE DI INTERPRETAZIONE
- 02 TERMINI E CONDIZIONI
- 03 PACKING LIST, FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO
- 04 TRASPORTO E CONSEGNA
- 05 RISOLUZIONE E RECESSO
- 06 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 07 BENI DI PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE
- 08 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
- 09 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI
- 10 MODIFICHE
- 11 ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA DI CONSEGNA
- 12 CESSIONE E CAMBIO DI PROPRIETA'
- 13 CONTROLLO QUALITA', ISPEZIONE E COLLAUDO
- 14 BENI NON CONFORMI
- 15 INDENNIZZO E ASSICURAZIONE
- 16 DICHIARAZIONI DEL FORNITORE
- 17 DIPENDENTI DEL FORNITORE
- 18 REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI
- 19 REQUISITI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
- 20 IMPORTATORE REGISTRATO
- 21 SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE STRUTTURE DELL'ACQUIRENTE O DEI SUOI CLIENTI
- 22 AMBIENTE
- 23 VARIE
- 24 FORZA MAGGIORE

ALLEGATI:

- I CLAUSOLE SUPPLETIVE FAR E DFAR
- II CONDIZIONI E TERMINI SUPPLETIVI PER "COST REIMBURSEMENT ORDERS"
- III REQUISITI MINISTERO DIFESA ITALIANO (IT MOD)

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI. Ai fini del presente Contratto:

- (a) "Affiliata" sta ad indicare qualsiasi entità controllante, controllata da, o sottoposta al comune controllo di una delle parti del Contratto.

- (b) “Contratto” sta ad indicare i presenti termini e condizioni (“Contratto di Fornitura”), qualsiasi ordine o contratto di acquisto rilasciato al Fornitore e nel quale sia fatto riferimento al Contratto di Fornitura (a seconda dei casi “Ordine” o “Ordini”), nonché qualsivoglia accordo su prezzo, specifiche, stato di avanzamento lavori, o altro documento menzionato in tali Ordini.
- (c) “Approvvigionamento Diretto” (di seguito “*Direct Procurement*”) sta ad indicare l’acquisto di qualsivoglia Bene o Servizio parte integrante di o eseguito su un velivolo o parte di esso, ovvero altrimenti fornito al cliente dell’Acquirente.
- (d) “Beni” sta ad indicare qualunque prodotto eseguito dal Fornitore in conformità al Contratto, inclusi tutti i componenti, materie prime, prodotti chimici, componenti intermedi e relativi imballaggi.
- (e) “Approvvigionamento Indiretto” (di seguito “*Indirect Procurement*”) sta ad indicare l’acquisto di qualunque Bene o Servizio *non* facente parte integrante di o eseguito su un velivolo o parte dello stesso e *non* altrimenti fornito al cliente dell’Acquirente.
- (f) “Proprietà intellettuale” sta ad indicare dati, annotazioni, documenti, specifiche, progetti, disegni, *software* con codici sorgente e codici oggetto, metodi, processi, tecniche, *know-how*, idee, invenzioni e scoperte.
- (g) “Diritti di proprietà intellettuale” sta ad indicare brevetti, applicazioni di brevetti, segreti commerciali, diritti d’autore, marchi di fabbriche, topografie, diritti di *database*, diritti di proprietà industriale e simili.
- (h) “Contratto principale” (di seguito “*Prime Contract*”) sta ad indicare un contratto identificato da un codice emesso da un governo, stampato sugli ordini o sui contratti di acquisto emessi ai sensi del Contratto.
- (i) “Informazioni proprietarie” sta ad indicare, per entrambe le parti, informazioni e dati, identificate oralmente o per iscritto come “Proprietarie” o “Riservate”, o designazioni simili, siano essi tecnici o no, con qualunque mezzo, forniti e rese disponibili direttamente o indirettamente da una delle parti all’altra parte.
- (j) “Acquirente” sta ad indicare la parte contraente con il Fornitore per Beni e/o Servizi e identificata come Acquirente sugli Ordini emessi ai sensi del Contratto.
- (k) “Fornitore” sta ad indicare la parte che sottoscrive il Contratto di Fornitura con l’Acquirente ai fini dell’esecuzione delle attività di seguito descritte.
- (l) “Servizi” sta ad indicare i servizi eseguiti dal Fornitore ai sensi del Contratto e ulteriormente descritti negli Ordini, contratti di acquisto, stato di avanzamento lavori, specifiche o qualsiasi altro documento incluso nel Contratto.

ARTICOLO 1B - REGOLE DI INTERPRETAZIONE.

- (a) Plurale. Il plurale si intende comprensivo del singolare ed il singolare del plurale.
- (b) Genere. Il maschile si intende comprensivo del femminile, il femminile del maschile, mentre il genere neutro include sia il maschile sia il femminile.
- (c) Ad inclusione di. Il termine ad inclusione di, quando utilizzato nel presente documento, si intenderà “ad inclusione di, ma non limitatamente a”.
- (d) Intestazioni. Le intestazioni hanno unicamente valore di comodo e potrebbero non rispecchiare accuratamente o descrivere a pieno tutti i requisiti richiesti da un paragrafo. Intestazioni o sottotitoli non limitano o modificano l’ambito e l’applicabilità del paragrafo.

ARTICOLO 2 - TERMINI E CONDIZIONI.

La presa d'atto per iscritto del Fornitore ovvero l'esecuzione, in tutto o in parte, da parte del Fornitore, quale che sia l'evento che si manifesti per primo, costituirà accettazione degli Ordini o di una loro modifica. L'accettazione del Contratto da parte del Fornitore si intenderà limitata alle condizioni specifiche dell'offerta ivi contenute. Eventuali proposte relative a termini o condizioni differenti o suppletivi (incluse nell'offerta, riscontro o altro documento) si intenderanno rifiutate a meno che non siano accettate per iscritto dall'Acquirente. **TERMINI E CONDIZIONI DIVERSE O AGGIUNTIVE, PROPOSTE DAL FORNITORE, OVVERO INCLUSE NELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI INTENDERANNO NON APPROVATE E PRIVE DI EFFICACIA SENZA LA PREVIA ESPLICITA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELL'ACQUIRENTE.**

Il Fornitore dà atto di e conferma quanto segue: (1) di aver avuto l'opportunità di effettuare una *due diligence* dettagliata dei requisiti del Contratto e di aver posto all'Acquirente tutte le domande che riteneva importanti ai fini della decisione relativa alla propria capacità di fornire o meno i Beni e i Servizi oggetto del Contratto; (2) di aver ricevuto da parte dell'Acquirente tutte le informazioni richieste all'Acquirente ai fini della decisione relativa alla propria capacità di fornire o meno i Beni e i Servizi oggetto del Contratto; (3) di aver messo in atto ogni processo investigativo necessario a verificare l'accuratezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite da o per conto dell'Acquirente ai sensi del presente articolo 2; (4) di aver provveduto, precedentemente alla sottoscrizione del Contratto, a porre all'Acquirente ogni domanda attinente il processo di *due diligence*; (5) di aver specificatamente negoziato tutti i termini del Contratto; e (6) di aver sottoscritto il Contratto facendo affidamento sui risultati della propria *due diligence*.

ARTICOLO 3 - PACKING LIST, FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO.

- (a) Packing list. Ogni packing list dovrà far riferimento ad un unico Ordine. I Beni e/o i Servizi dovranno essere accompagnati da un originale packing list più una copia per motivi amministrativi e dovrà contenere: denominazione del Fornitore, *part number*, numero di serie (se applicabile), denominazione del prodotto, data di spedizione, numero Ordine, numero di riga d'ordine, quantità spedita, paese di origine e qualunque altra informazione espressamente richiesta dall'Ordine.
- (b) Fattura. Ogni fattura dovrà riportare: (i) *part number* o codice materiale dell'Acquirente; (ii) descrizione dell'item; (iii) numero d'Ordine e riferimento al numero di riga d'ordine; (iv) valore dell'item; (v) termini di consegna; (vi) numero delle relative bolle e numero item/riga; (vii) paese di origine di ogni Bene fornito; (viii) partita IVA del Fornitore e dell'Acquirente; (ix) numero classifica per l'esportazione (ECN) di ogni Bene fornito; (x) licenza di esportazione del paese di origine di ogni Bene fornito, se applicabile. Applicabile al Fornitore italiano per il quale è stata emessa la dichiarazione di intento: la fattura dovrà riportare il numero della suddetta dichiarazione e dovrà essere applicata la marca da bollo, oppure se la fattura viene inviata dal Fornitore tramite posta elettronica, dovrà essere indicato in fattura che l'imposta di bollo è stata assolta.
- (c) Ove applicabile e nei limiti della sua applicabilità, il Fornitore si impegna a conformarsi ai requisiti previsti dalla legge nr. 136 del 13 agosto 2010, che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso di violazione delle obbligazioni ivi contenute da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 5 (a).
- (d) Termini di pagamento. L'Acquirente è tenuto a versare al Fornitore, secondo le modalità e la scadenza pattuita nel Contratto, l'intero importo della fattura a condizione che: (i) sia stato completato con successo il test di accettazione di cui all'art. 13 del Contratto, e (ii) la fattura ricevuta sia completa in tutti i suoi punti come indicato al paragrafo (b) del presente articolo.
- (e) Imposte. Tutti gli importi dovuti ai sensi del Contratto saranno al netto dell'IVA ovvero di ogni altra imposta sulle vendite, che, ove applicabili, saranno a carico dell'Acquirente.
- (f) Compensazione. L'Acquirente avrà il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto dal Fornitore o da qualsivoglia società affiliata del Fornitore con qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto.
- (g) Valuta applicabile. Tutti i pagamenti verranno effettuati nella valuta specificata sull'Ordine.

ARTICOLO 4 - TRASPORTO E CONSEGNA.

- (a) Salvo quanto diversamente indicato sull'Ordine, i termini di trasporto e consegna dei Beni dal Fornitore all'Acquirente si intendono FCA ("luogo convenuto") in accordo agli Incoterms®, edizione 2020. La proprietà dei Beni passa all'Acquirente al momento della consegna. Se la consegna avviene in anticipo rispetto alla data concordata, la proprietà dei Beni resta al Fornitore e passa all'Acquirente solo al momento dell'accettazione dei Beni per iscritto da parte dell'Acquirente, e comunque non oltre la data originariamente concordata dalle parti. L'Acquirente assicura tutti i Beni per i quali accetta il rischio di perdita mentre sono in transito. Pertanto, il Fornitore non dichiara alcun valore di assicurazione sui Beni spediti tramite il corriere dell'Acquirente.
- (b) Il Fornitore è tenuto a predisporre le spedizioni su strada, via aerea o via nave alla minor valutazione consentita dalle comuni tariffe doganali o classificazioni tariffarie. L'Acquirente non sosterrà alcuna spesa dovuta a trasporti non autorizzati. Eventuali spedizioni non autorizzate, che possano avere come conseguenza l'applicazione di costi di trasporto aggiuntivi, saranno interamente pre-pagate dal Fornitore. Ove il Fornitore non rispetti i termini/programmi di consegna pattuiti, l'Acquirente avrà il diritto di richiedere la spedizione secondo la modalità più veloce e il Fornitore dovrà sopportare integralmente i correlativi costi di spedizione. I costi relativi a tale modalità di spedizione dovranno essere pre-pagati per intero dal Fornitore e, in caso negativo, l'Acquirente avrà il diritto di addebitare al Fornitore per intero i costi della spedizione, senza la necessità di alcuna autorizzazione del Fornitore.
- (c) Le strutture del Fornitore non situate all'interno degli Stati Uniti d'America e che comunque sono attive nella produzione, immagazzinamento, spedizione o consegna all'interno del territorio degli Stati Uniti d'America, si impegnano a (1) rivedere e ad usare ogni ragionevole sforzo dal punto di vista commerciale al fine di conformarsi alle linee guida "GE Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) Supply Chain Security Guidelines for International Suppliers/Shippers" (reperibili sul sito https://www.geaviation.com/sites/default/files/C-TPAT_guidelines_intl_suppliers_shippers.pdf), (2) sviluppare e implementare procedure di sicurezza ("Piano di Sicurezza") conforme ai criteri C-TPAT, AEO applicabili, o di pianificazione similari, e (3) fornire, su richiesta dell'Acquirente, (i) una copia del Piano di Sicurezza; (ii) il punto di contatto per le informazioni sulla sicurezza della supply chain; (iii) il numero di certificazione ove il Fornitore sia certificato da un programma di sicurezza della supply chain (ad esempio, C-TPAT Status Verification Interface o SVI); (iv) qualsiasi modifica in termini di status di certificazione; e (v) il completamento del questionario sulla sicurezza della supply chain (ove il Fornitore non sia certificato da un programma di sicurezza della supply chain).
- (d) Il Fornitore si impegna a contattare tempestivamente l'Acquirente qualora venga a conoscenza di eventuali violazioni della sicurezza, certe o sospette, pregiudizievoli per i Beni (contrabbando, minacce o rilevazione di attività sospette, manomissione del container, del rimorchio, della chiusura o del sigillo, incluse eventuali aperture verificatesi nel corso dell'ispezione doganale).
- (e) Su richiesta dell'Acquirente, tutti i container per la spedizione di Beni dovranno essere etichettati in conformità con le istruzioni dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a nominare un responsabile per il controllo della conformità con le suddette istruzioni, che agirà da contatto del Fornitore per qualunque problematica relativa a tali etichette con codici a barra. Nel caso in cui il Fornitore decida di utilizzare il portale dell'Acquirente, dette etichette potranno essere stampate entro e non oltre le ventiquattro ore precedenti il transito dei Beni verso l'Acquirente.
- (f) Il Fornitore si impegna ad utilizzare il portale Fornitori messo a disposizione dall'Acquirente, denominato "Supplier Web Portal" e si impegna a rispettare i requisiti contenuti in detto sistema, quali a titolo meramente esemplificativo gli Ordini e pianificazione, date convenute, spedizioni, fatture, conferme di Ordini. Nel caso in cui il Fornitore non utilizzi il Supplier Web Portal, rispettandone tutte le condizioni, l'Acquirente potrà addebitare al Fornitore tutti i costi amministrativi e gestionali per gestire l'Ordine fuori dal Supplier Web Portal,

pari al 5% del valore della fattura, per ciascun Ordine gestito al di fuori del Supplier Web Portal. I termini di pagamento delle fatture relative agli Ordini gestiti al di fuori del Supplier Web Portal potrebbero essere posticipati di almeno 15 giorni. I costi amministrativi e gestionali saranno decurtati direttamente dall'importo di ciascuna fattura.

(g) Ritardata Consegna.

- i) Per tutte le consegne effettuate ai sensi del presente Contratto, le Parti concordano e prendono atto che si tratta di un termine essenziale. Laddove il Fornitore per qualsivoglia ragione preveda una difficoltà nel rispettare le date di consegna convenute o qualunque altra condizione di questo Contratto, il Fornitore dovrà prontamente notificarlo per iscritto all'Acquirente, e su richiesta fornire all'Acquirente adeguate garanzie di adempimento.
- ii) Qualunque ritardo attribuibile al Fornitore e cui il Fornitore non rimedi entro una (1) settimana comporterà il diritto dell'Acquirente di valutare quanto segue come penale (*liquidated damages*): (A) a partire dalla seconda settimana e fino alla terza di ritardo nelle consegne rispetto alla data convenuta ("Ritardo") il 2% del corrispettivo per ciascun Bene o Servizio in ritardo per ciascuna settimana di Ritardo; dalla quarta settimana di Ritardo il 10% del corrispettivo per ciascun Bene o Servizio in ritardo per ciascuna settimana di Ritardo; e (B) qualunque ammontare di penali (*liquidated damages*) l'Acquirente debba pagare al suo cliente come risultato dell'omessa tempestiva consegna da parte del Fornitore dei Beni/Servizi, e (C) tutti i costi comprovati (incluso spese di vitto e trasporto) sostenuti dai dipendenti dell'Acquirente o qualunque terzo (per viaggi verso l'impianto o gli impianti del Fornitore) per aiutare il Fornitore nel risolvere il Ritardo ((A), (B) e (C) congiuntamente, i "Danni da Ritardata Consegna"). Le Parti concordano che tali Danni da Ritardata Consegna, calcolati come sopra, sono una ragionevole stima preliminare dei danni che l'Acquirente subirà in ragione del ritardo sulla base delle aspettative presumibili alla data di emissione dell'Ordine, e tali Danni da Ritardata Consegna devono essere intesi quali penali ai sensi del codice civile italiano, fatto salvo il maggior danno. Tali rimedi non sono esclusivi e non sono alternativi ad altri rimedi disponibili ai sensi di legge od ai sensi del Contratto.
- iii) In aggiunta, se il Fornitore è in ritardo di oltre trenta (30) giorni nella consegna, allora l'Acquirente (1) potrà ridurre la percentuale della quota di mercato (se applicabile) per i Beni in ritardo fino a che il Fornitore non sia più in ritardo e/o (2) considerare il ritardo un grave inadempimento del Contratto (fatti salvo i ritardi dovuti per forza maggiore o direttamente causati dall'Acquirente) esercitando i diritti alla risoluzione di cui all'articolo 5 del Contratto. I rimedi dell'Acquirente sono cumulativi e l'Acquirente avrà il diritto di esercitare qualunque altro rimedio previsti dalla legge o dal Contratto.).
- iv) Nel caso in cui il Fornitore abbia acquisito una valutazione di "Eccellente" ai sensi del "Delivery & Quality Performace system" (Supplier Ranking) alla fine di un dato mese, l'Acquirente rinuncerà ai Danni da Ritardata Consegna per tale mese. Qualora il fornitore abbia acquisito una valutazione di "Soddisfacente" ai sensi del "Delivery & Quality Performace system" (Supplier Ranking) alla fine di un dato mese, i Danni da Ritardata Consegna per tale mese saranno ridotti del 50%.

ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE E RECESSO.

- (a) Ritardo o inadempienza. Ove il Fornitore preveda per qualsiasi motivo difficoltà nell'adempiere ai requisiti relativi alla data di consegna o qualsivoglia altro requisito previsto dal Contratto, quest'ultimo dovrà informare tempestivamente l'Acquirente per iscritto e, su richiesta dello stesso, fornire adeguate garanzie dell'esecuzione del lavoro. Nel caso di ritardi di consegna, mancata consegna o qualsivoglia altro inadempimento del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto, l'Acquirente (senza alcun pregiudizio per ogni altro diritto che possa ad esso derivare per legge) ha la facoltà di risolvere il Contratto in tutto o in parte senza ulteriore indennizzo per il Fornitore. Per i Beni ed i Servizi, l'Acquirente

potrà approvvigionare, ai termini e alle condizioni e da qualsivoglia fonte o fornitore di servizi che esso riterrà opportuno, forniture e servizi simili a quelli oggetto di risoluzione. In ogni caso il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi maggior costo sostenuto dall'Acquirente ai fini dell'approvvigionamento di detti Beni o Servizi; il Fornitore è tenuto a continuare l'esecuzione della parte di Contratto non oggetto di risoluzione. Nel caso in cui l'Acquirente avesse effettuato pagamenti anticipati, ai sensi del Contratto, il Fornitore provvederà a rimborsare all'Acquirente qualunque somma così versata contestualmente alla risoluzione del Contratto.

- (b) Clausola di recesso. L'Acquirente ha la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte il Contratto previa comunicazione scritta nella quale viene specificata la parte oggetto di recesso e la data di efficacia dello stesso. Al ricevimento della notifica di recesso, il Fornitore, salvo quanto diversamente disposto dall'Acquirente, dovrà immediatamente: (1) interrompere l'esecuzione come disposto nella notifica; (2) non sottoscrivere ulteriori contratti con terzi o emettere ordini per materiali, servizi o infrastrutture, salvo quanto necessario ai fini del completamento dell'esecuzione della parte di Contratto non soggetta a recesso e (3) risolvere ogni subcontratto relativo alla parte di opera oggetto di recesso. Il Fornitore dovrà presentare all'Acquirente una liquidazione del corrispettivo entro novanta (90) giorni dalla data di efficacia del recesso. Nel caso in cui l'Acquirente proceda illecitamente alla risoluzione anticipata, in tutto o in parte, del Contratto ai sensi del par. (a), tale atto di risoluzione si intenderà per recesso ai sensi del presente par. (b).
- (c) Risoluzione per insolvenza. Ove il Fornitore fosse oggetto di procedimenti ai sensi della legge fallimentare, l'Acquirente ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto e non sarà responsabile nei confronti del Fornitore, nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, fatta eccezione per i Beni o Servizi completati, consegnati e accettati entro un periodo ragionevole dalla data di risoluzione del Contratto: tali Beni e/o Servizi verranno pagati al prezzo concordato nell'ordine.
- (d) Risoluzione ai sensi del Decreto Legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011. Ove la dichiarazione rilasciata dal Fornitore, su eventuale richiesta dell'Acquirente, di conformità con il disposto del decreto legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011, risulti scorretta, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato senza alcun obbligo di compensazione.

L'Acquirente non sarà responsabile, in nessun caso, per l'eventuale perdita di qualsivoglia profitto o costi indiretti o spese generali, ovvero per qualsivoglia somma addizionale rispetto al prezzo totale del Contratto.

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

- (a) Arbitrato. Le parti convengono che cercheranno di risolvere amichevolmente ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto, anche tramite la nomina di due dirigenti che si incontreranno e faranno ogni sforzo, ragionevole dal punto di vista commerciale, ai fini della risoluzione di tali eventuali controversie. Se, entro sessanta (60) giorni, dalla prima richiesta scritta, i dirigenti delle parti non saranno riusciti a raggiungere un accordo risolutivo, le parti avranno il diritto di richiedere il ricorso ad arbitrato con lodo vincolante. L'arbitrato sarà condotto in base al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale e la sede dell'arbitrato sarà Parigi, Francia, e la controversia verrà definitivamente decisa da un arbitro, se il valore totale della stessa è pari o inferiore a US\$100.000,00 (o nell'equivalente valuta locale) ovvero da tre arbitri se l'importo totale della controversia dovesse essere maggiore di US\$100.000,00 (o nell'equivalente valuta locale). L'arbitro/gli arbitri non potrà/potranno assegnare spese e onorari o danni non commisurati ai danni effettivi sofferti dalla parte non soccombente e non potranno, in ogni caso, emettere decisioni o lodo arbitrale che non siano conformi ai termini ed alle condizioni del Contratto e delle leggi applicabili. Il lodo arbitrale sarà definitivo, vincolante e non impugnabile. Ogni e qualsiasi dichiarazione o documentazione prodotta ai fini della risoluzione della controversia si intenderà confidenziale e non potrà essere divulgata a terzi ad eccezione di quanto previsto per legge o ordine di comparizione/citazione. Fatta eccezione per quanto stabilito al successivo par. b), le parti dichiarano che il processo di risoluzione delle controversie stabilito dal presente articolo si intenderà rimedio esclusivo per ogni e qualsivoglia controversia derivante dal Contratto. Viene esclusa ogni e qualsiasi pretesa avverso

l'Acquirente senza la richiesta, da parte del Fornitore, del ricorso ad arbitrato ai sensi e per effetto del presente articolo, entro un anno dall'inizio della controversia, che rappresenterà inoltre la data di efficacia della risoluzione del Contratto, ove detta controversia sia relativa alla risoluzione stessa.

- (b) Deroga. Ognuna delle parti ha la facoltà, in qualsiasi momento, senza che si verifichi incoerenza alcuna con il disposto del paragrafo (a) sopra, di rivolgersi al foro competente per richiedere misure cautelari al fine di evitare danni o lesioni irreparabili. Il paragrafo (a) di cui sopra non si applica a e non escluderà controversie relative a pretese connesse ai diritti di proprietà intellettuale delle parti, né lo stesso paragrafo (a) sarà interpretato come modificante o limitante la capacità delle parti di recedere dal o risolvere il Contratto, ai sensi del disposto dello stesso.

ARTICOLO 7 - BENI DI PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE.

- (a) La Proprietà comprende attrezzature, materiali, anche in garanzia, campioni, parti, utensili, disegni di utensili e *software* ("Proprietà"). La Proprietà dell'Acquirente include la Proprietà fornita al Fornitore dall'Acquirente o per conto dell'Acquirente, ovvero pagata in tutto o in parte dall'Acquirente ("Proprietà dell'Acquirente"). La Proprietà dell'Acquirente è e rimane di proprietà dell'Acquirente.
- (b) Il Fornitore utilizzerà la Proprietà dell'Acquirente unicamente al fine dell'adempimento delle obbligazioni ad esso derivanti dal Contratto. Nulla di quanto previsto nel presente articolo o altrove potrà essere interpretato come licenza implicita o di preclusione in qualsivoglia Diritti di proprietà intellettuale dell'Acquirente.
- (c) Il Fornitore è tenuto a: contrassegnare chiaramente o identificare adeguatamente la Proprietà dell'Acquirente come appartenente all'Acquirente, ove possibile; conservare in modo sicuro la Proprietà dell'Acquirente separatamente dalle altre Proprietà; conservare la Proprietà dell'Acquirente a proprio rischio, assicurandone il costo di sostituzione in caso di perdita durante il periodo in cui si trova sotto la sua custodia o controllo; mantenere la Proprietà dell'Acquirente in buono stato; su richiesta scritta dell'Acquirente, rimettere la Proprietà dell'Acquirente allo stesso nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta, fatta eccezione per la ragionevole usura.
- (d) Il Fornitore non deve analizzare o far analizzare la Proprietà dell'Acquirente per determinarne la composizione chimica, le proprietà fisiche o il "*reverse engineering*".
- (e) Il Fornitore non potrà usare, divulgare o riprodurre la Proprietà dell'Acquirente per altre finalità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) progettazione, fabbricazione o riparazione di parti, ai fini dell'ottenimento della *Federal Aviation Administration* (FAA) o di altra approvazione governativa; ovvero (2) fornitura di qualsivoglia parte a mezzo vendita o altrimenti, a qualsivoglia persona o entità diversa dall'Acquirente.
- (f) Ove il Fornitore, senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, progettasse o fabbricasse per la vendita a qualsivoglia persona o entità diversa dall'Acquirente o Affiliata dell'Acquirente, *hardware* sostanzialmente simile a o tale da poter sostituire o riparare qualsivoglia parte di un motore di un Acquirente ovvero di GE o CFM International, o per qualsivoglia altro *engine program* che veda la partecipazione dell'Acquirente, ovvero ai fini dell'ottenimento della FAA o altra approvazione governativa per detto *hardware* o riparazioni, il Fornitore dovrà provare in modo chiaro e inequivocabile che esso, ovvero i suoi dipendenti, subappaltatori o agenti non hanno usato, direttamente o indirettamente, alcuna Proprietà dell'Acquirente nella progettazione o costruzione di detto *hardware* ovvero ai fini dell'ottenimento della FAA o altra approvazione governativa.
- (g) Contratti governativi. Se la Proprietà viene fornita o pagata nell'ambito di un subappalto di governo (come definito nell'Appendice 1) che include la proprietà della stessa da parte del governo, il governo conserva la proprietà di tale Proprietà. Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza perpetua (se la legge applicabile non consente una licenza perpetua, la licenza deve perdurare per 60 anni) e irrevocabile, interamente pagata, di utilizzare tale Proprietà.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

(a) Proprietà Intellettuale Preesistente.

- i) Proprietà Intellettuale sviluppata o acquisita in precedenza o fuori dallo scopo del Contratto da ognuna delle parti è considerata Proprietà Intellettuale Preesistente (“Proprietà Intellettuale Preesistente”).
- ii) Nulla di quanto disposto nel Contratto autorizza una parte a detenere diritti nella Proprietà Intellettuale Preesistente dell'altra parte.
- iii) Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza globale non esclusiva, perpetua (se la legge applicabile non consente una licenza perpetua, la licenza deve perdurare per 60 anni), irrevocabile, interamente pagata, di usare, copiare e creare opere derivate della Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore; il Fornitore concede all'Acquirente di condividere la Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore con i propri clienti, *partners*, *Affiliate* e *contractors* ai fini della vendita, collaudo, qualificazione, adattamento, modifica, manutenzione o riparazione di Beni e/o Servizi, anche facenti parte integrante di un assemblaggio. La licenza concessa nel presente articolo supera qualsivoglia limitazione specificata in qualsivoglia *Proprietary Information Agreement* e prevale su tutte le diciture restrittive applicate/contenute sulla documentazione relativa ai Beni e/o Servizi o su dati forniti in seguito ad un Ordine. Nella misura in cui l'Acquirente riveli Proprietà Intellettuale del Fornitore, la suddetta divulgazione è soggetta ai termini di riservatezza di cui all'articolo 9, (c).

(b) Proprietà Intellettuale Acquisita.

- i) La Proprietà Intellettuale sviluppata dal Fornitore durante l'adempimento delle obbligazioni ad esso derivanti dal Contratto è considerata Proprietà Intellettuale Acquisita (“Proprietà Intellettuale Acquisita”).
- ii) L'Acquirente detiene tutta la Proprietà Intellettuale Acquisita unitamente ai Diritti di proprietà intellettuale di cui sopra. Nel caso in cui sia richiesto dai termini di un Ordine o dall'Acquirente stesso, il Fornitore deve fornire all'Acquirente tutta la Proprietà Intellettuale Acquisita.
- iii) Il Fornitore cede e accetta di assegnare all'Acquirente tutti i diritti di Proprietà Intellettuale Acquisita. Inoltre, il Fornitore fornirà ragionevole e puntuale assistenza all'Acquirente (a spese dell'Acquirente) al fine di consentire all'Acquirente l'ottenimento dei correlativi diritti di Proprietà Intellettuale.
- iv) Se l'Ordine ricomprende un *item* specifico relativo a Beni e/o Servizi ovvero ricomprende requisiti di adattamento o miglioramento di un Bene e/o Servizio commercialmente reperibile, si presumerà che detto *item* o requisiti debbano essere intesi come Proprietà Intellettuale Acquisita a meno che il Fornitore possa dimostrare a mezzo prove documentali che detta Proprietà Intellettuale è stata interamente sviluppata al di fuori dell'ambito del Contratto, senza alcun uso di finanziamenti dell'Acquirente, della Proprietà dell'Acquirente e della Proprietà Intellettuale Preesistente dell'Acquirente.
- v) Nei limiti previsti dalla legge applicabile, tutta la Proprietà Intellettuale Acquisita che è considerata “*Work Made for Hire*” così come definito nella sezione 101 dell’*United States Copyright Act, 17 U.S.C. § 101*”, e usato nell’*17 U.S.C. § 201*” o nella legislazione europea applicabile, o nell’*UK Copyright, Design and Patents Act 1988, c. 48*”, (come successivamente modificato) è considerata “*Work Made for Hire*” ai sensi del presente Contratto, con tutti i diritti, titoli e interessi relativi alla Proprietà Intellettuale Acquisita maturata dall'Acquirente.
- vi) Il Fornitore dovrà acquisire dai propri dipendenti e subcontraenti, a proprie spese (ad inclusione di qualsivoglia compensazione che il Fornitore dovrà corrispondere ai propri dipendenti), tutti i diritti dell'Acquirente afferenti a qualsiasi Proprietà Intellettuale Acquisita. Inoltre, il Fornitore è tenuto ad ottenere da parte dei propri dipendenti e subcontraenti garanzia di esecuzione di ogni e qualsiasi

domanda di brevetto, cessione, nonché qualsivoglia altro atto necessario alla concessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e della Proprietà Intellettuale Acquisita.

- (c) Contratti governativi Ove la consegna dei Beni e/o dei Servizi oggetto del Contratto sia effettuata ai sensi di subcontratto sottoscritto con un governo (come definito nell'allegato 1), che preveda il mantenimento della Proprietà Intellettuale Acquisita da parte del Fornitore, la previsione di cui alla lettera precedente non si applica ed il Fornitore manterrà la suddetta titolarità ("Proprietà Intellettuale Acquisita del Fornitore"). Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza d'uso perpetua (se la legge applicabile non consente una licenza perpetua, la licenza deve perdurare per 60 anni), irrevocabile, interamente pagata e valida in tutto il mondo di usare, copiare, elaborare/sviluppare tutta la Proprietà Intellettuale Acquisita del Fornitore, incluso il diritto di concedere sub-licenze e di divulgare tale Proprietà Intellettuale Acquisita ai suoi clienti, *partners*, Affiliate e appaltatori in relazione alla vendita, al *test*, alla qualifica, all'adattamento, alla modifica, alla manutenzione o riparazione dei Beni e/o Servizi, anche quando questi Beni e/o Servizi sono incorporati in beni più complessi. L'Acquirente ed i suoi clienti, fornitori, *partners*, Affiliate, *regulators*, revisori e ispettori non potranno usare la Proprietà Intellettuale Acquisita del Fornitore per produrre Beni e/o Servizi o per procurare detti Beni e/o Servizi da fonti diverse dal Fornitore, senza il suo consenso per iscritto. La licenza concessa in questa sezione sostituisce le restrizioni d'uso contenute in qualsiasi "*Proprietary Information Agreement*", a condizione che la Proprietà Intellettuale Acquisita del Fornitore è considerata Proprietà Intellettuale del Fornitore e che tale Proprietà Intellettuale Acquisita del Fornitore sia soggetta ai termini di riservatezza di cui all'art. 9.
- (d) Brevetti - marcatura. Ove l'Acquirente informi il Fornitore che i Beni ordinati ai sensi del Contratto sono coperti da brevetto, il Fornitore si impegna a contrassegnare tali Beni con numero di brevetto o altro marchio, come indicato dall'Acquirente, ad inclusione degli aggiornamenti di tali numeri o marchiare.
- (e) Proprietà Intellettuali - dichiarazioni e garanzie. Il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue:
- i) Di non essere titolare di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale tale da danneggiare o limitare la libertà dell'Acquirente, delle sue Affiliate, nonché dei corrispettivi venditori e clienti, di usare i Beni o i Servizi;
 - ii) I Beni e i Servizi non violano i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;
 - iii) Di non far valere Diritti di Proprietà Intellettuale contro l'Acquirente, le sue Affiliate, nonché i loro venditori e clienti in base all'uso dei Beni e/o Servizi o loro riproduzione o derivazione della Proprietà Intellettuale Preesistente dell'Acquirente; e
 - iv) Il Fornitore è tenuto ad ottenere da ognuno dei suoi subcontraenti le stesse garanzie e impegni esplicitati nel presente articolo in favore dell'Acquirente, delle sue controllate e Affiliate, nonché dei loro venditori e clienti.

ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI

(a) Le Informazioni Proprietarie di ognuna delle parti rimangono di proprietà della rispettiva parte, fatte salve diverse disposizioni espressamente stabilite nel presente Contratto.

(b) Tutte la Proprietà dell'Acquirente, la Proprietà Intellettuale Preesistente dell'Acquirente, la Proprietà Intellettuale Acquisita e gli Ordini devono essere considerati come Informazioni Proprietarie dell'Acquirente.

(c) Il Fornitore non può rivelare le Informazioni Proprietarie dell'Acquirente a terzi o utilizzare le suddette Informazioni Proprietarie a beneficio di terzi senza il consenso scritto da parte dell'Acquirente. Il Fornitore è tenuto a proteggere le Informazioni Proprietarie dell'Acquirente da uso o divulgazione non autorizzati delle stesse applicando per lo meno le stesse misure di protezione poste in essere ai fini della salvaguardia delle proprie informazioni proprietarie di natura simile, tuttavia, con un elevato livello di ragionevole cura. Il Fornitore è tenuto a divulgare le Informazioni Proprietarie dell'Acquirente unicamente ai dipendenti del Fornitore che necessitino di conoscerle ai fini dell'esecuzione delle rispettive obbligazioni ai sensi del Contratto. Nel caso in cui l'Acquirente è

tenuto ai sensi di una legge o un regolamento a divulgare le Informazioni Proprietarie del Fornitore, l'Acquirente deve informare tempestivamente il Fornitore e fornirgli l'opportunità di formulare osservazioni o intraprendere misure di protezione prima di siffatta divulgazione. La divulgazione da parte dell'Acquirente deve essere limitata alla misura strettamente necessaria a dare esecuzione alla legge o al regolamento senza incorrere in alcuna responsabilità ai sensi del Contratto.

(d) Al di là delle restrizioni stabilite dal presente articolo, il Fornitore ha facoltà di rivelare informazioni riguardanti gli utensili e i relativi disegni dell'Acquirente ai propri subfornitori al solo scopo di assistere il Fornitore nell'assolvimento dei propri obblighi di cui al presente Contratto, a condizione che gli stessi sottoscrivano obblighi di riservatezza almeno tanto severi quanto quelli stabiliti nel presente Contratto a beneficio dell'Acquirente.

(e) Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi utilizzo non autorizzato o rivelazione da parte del personale del Fornitore o di terza parte a cui il Fornitore abbia rivelato Informazioni Proprietarie dell'Acquirente.

(f) Il Fornitore è tenuto a conformarsi alla procedura "GE Privacy and Data Protection Appendix", incorporata nel presente contratto e reperibile al seguente link: <http://www.gesupplier.com/html/GEpolicies.htm>.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE.

(a) L'Acquirente si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche all'ambito generale del Contratto. Tali modifiche potranno includere: (1) disegni, progetti o specifiche; (2) chiarimenti tecnici; (3) *art work*; (4) quantità; (5) metodo di spedizione ed imballaggio; (6) qualità; (7) luogo o data di consegna; ovvero (8) valore/ammontare dei beni di proprietà forniti dall'Acquirente.

i) Ove dette modifiche impattino pesantemente sui costi ovvero sulle tempistiche di esecuzione di qualsivoglia attività oggetto del Contratto, si procederà, per iscritto, ad un adeguamento equo del prezzo o del programma di consegna ovvero di entrambe, quale che sia il caso. Eventuali richieste di adeguamento/rettifica da parte del Fornitore ai sensi del presente articolo si intenderanno decadute se non presentate per iscritto entro venti (20) giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della notifica di modifiche e potranno unicamente ricomprendere costi ragionevoli, diretti e dimostrabili, che saranno a carico del Fornitore quale conseguenza diretta della modifica.

ii) L'implementazione delle modifiche da parte del Fornitore è condizionata alla previsione delle stesse, per iscritto, da parte dell'Acquirente.

iii) Nessuna previsione nella presente clausola, incluso un eventuale disaccordo con l'Acquirente in merito al previsto equo adeguamento, si intenderà sollevare il Fornitore dall'obbligo di esecuzione delle modifiche a condizione che l'Acquirente paghi al Fornitore tutti gli importi indiscussi ai sensi del Contratto.

(b) Il Fornitore notificherà all'Acquirente per iscritto ed in anticipo ogni e qualsiasi: (1) modifica ai Beni e/o Servizi, loro specifiche e/o composizioni; (2) modifica di processo; (3) cambiamento o spostamento di stabilimenti e/o apparecchiature e/o attrezzature; (4) trasferimento di qualsiasi lavoro ad altro sito; e/o (5) modifica dei subfornitori. L'Acquirente ha il diritto di condurre audit, indagini e/o prove necessarie per determinare l'impatto di tali modifiche sui Beni e/o Servizi; la modifica potrà essere implementata a seguito dell'approvazione per iscritto da parte dell'Acquirente.

i) Il Fornitore è responsabile dell'ottenimento, compilazione e presentazione dell'adeguata documentazione relativa a tutti i cambiamenti, incluso il rispetto delle procedure impartite per iscritto dall'Acquirente relative alle modifiche;

ii) Per i Beni che richiedono l'approvazione della fonte da parte dell'Acquirente, il Fornitore accetta di dare all'Acquirente un preavviso minimo di 18 mesi per eventuali modifiche ai processi significativi, ad inclusione ma non limitatamente al trasferimento di qualsivoglia operazione di fabbricazione o qualità.

Entro quattordici (14) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Fornitore è tenuto a generare un "Critical Process Control plan", che dovrà essere sottoposto all'approvazione e revisione dell'Acquirente.

ARTICOLO 11 - ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA DI CONSEGNA.

E' responsabilità del Fornitore rispettare i tempi di consegna programmati; il Fornitore non ha la facoltà di anticipare i requisiti dell'Acquirente. Qualunque impegno sostanziale o accordo di produzione sottoscritto dal Fornitore in eccesso, quanto a quantità, ovvero tale da anticipare le tempistiche di consegna nel quadro del *lead time* previsto sarà unicamente a rischio e carico del Fornitore. I Beni spediti all'Acquirente in anticipo rispetto ai requisiti dello stesso potranno essere resi al Fornitore, che ne sosterrà il costo.

ARTICOLO 12 - CESSIONE E CAMBIO DI PROPRIETA'.

- (a) Cessione. Qualsivoglia cessione o tentativo di cessione o subcontratto degli obblighi del Fornitore previsti dal Contratto senza la previa autorizzazione per iscritto dell'Acquirente si intenderà nulla e l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto per inadempimento del Fornitore.
- (b) Cambio di proprietà. Ove una parte terza presentasse al Fornitore un'offerta (vincolante o meno, ed a prescindere che sia o meno un processo condotto dal Fornitore), su richiesta o meno, tale da risultare un Cambio di Proprietà o Controllo del Fornitore, quale definito nel seguito, il Fornitore è tenuto a comunicare l'offerta all'Acquirente in modo (commercialmente) tempestivo, specificando l'identità dell'offerente. Prima di accettare l'offerta, o sottoscrivere la documentazione vincolante rispetto ad un Cambio di Proprietà o Controllo il Fornitore dovrà concedere all'Acquirente l'opportunità, entro un periodo di tempo ragionevole, di informare il Fornitore dell'impatto dell'offerta sull'esecuzione del Contratto. Ove si verifichi tale cambio di proprietà o controllo, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto, a propria discrezione e, nell'eventualità di risoluzione anticipata, il Fornitore si impegna a fornire piena collaborazione all'Acquirente al fine di minimizzare l'interruzione del programma dell'Acquirente. Durante la risoluzione o in luogo della stessa, l'Acquirente ha la facoltà di richiedere al Fornitore adeguata garanzia di esecuzione, ad inclusione ma non limitatamente alla messa in atto di controlli speciali ai fini di salvaguardare le informazioni proprietarie dell'Acquirente.

Ai fini del presente paragrafo (b), le espressioni Cambio di Proprietà o Controllo stanno ad indicare in ciascun caso, direttamente o indirettamente: (1) la cessione di quote di controllo pari almeno al 20% dei diritti di voto del Fornitore o della capogruppo del Fornitore, (2) vendita, cessione, trasferimento o altro atto dispositivo sostanzialmente della totalità degli asset del Fornitore o della capogruppo del Fornitore, (3) fusione, riorganizzazione, consolidamento, concambio, ricapitalizzazione, aggregazione d'impresе, liquidazione o scioglimento o altra transazione simile, che coinvolge il Fornitore o la controllante ultima del Fornitore, (4) un'offerta pubblica di acquisto o di scambio per qualsivoglia delle azioni in circolazione del capitale sociale del Fornitore o della capogruppo del Fornitore, (5) la vendita da parte del Fornitore delle attività relative al prodotto fabbricato dal Fornitore per l'Acquirente, ovvero (6) la divulgazione al pubblico di qualsivoglia proposta, piano o intenzione di effettuare una qualsivoglia delle suestese azioni.

ARTICOLO 13 - CONTROLLO QUALITA', ISPEZIONE E COLLAUDO.

- (a) Il Fornitore è responsabile della qualità, esecuzione, requisiti di produttività ed eventuali requisiti documentali previsti dal Contratto. Inoltre, è responsabilità del Fornitore imporre i requisiti di qualità applicabili ai propri subcontraenti. L'Acquirente e il cliente dell'Acquirente hanno il diritto, senza alcun costo per l'Acquirente o il cliente dell'Acquirente, di accedere ai siti ove il lavoro è svolto nell'ambito del Contratto o di ricevere i dati dal Fornitore, al fine di (1) condurre *audit* di qualità, (2) effettuare o presenziare a ispezioni o collaudi dei Beni o

dei Servizi forniti del Fornitore ai sensi del Contratto, presso la sede del Fornitore (o altrove), (3) verificare la conformità con le specifiche da lui fornite, (4) verificare la funzionalità della parte, (5) verificare la conformità degli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi del Contratto (6) ottimizzare processi successivi e la produzione. In conformità con quanto stabilito da "14 CFR 145.223" e da "14 CFR 21.140", il Fornitore che accetti parti disciplinate dalla FAA, ovvero soggette ai requisiti EASA, o di altri enti normativi, è tenuto a consentire a detti enti accesso alle infrastrutture per la verifica delle stesse.

- (b) Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si impegna ad utilizzare unicamente personale con esperienza, formato e qualificato e la qualità e la realizzazione dei Servizi eseguiti dovrà essere di prim'ordine.
- (c) Nonostante il diritto di controllo/revisione dell'Acquirente, di cui al precedente par. (a), il ricevimento di tutti i Beni e Servizi forniti ai sensi del Contratto è soggetto al diritto dell'Acquirente di ispezione, conteggio, collaudo, accettazione e/o rifiuto in base alle specifiche tecniche. Il pagamento dei Beni e/o Servizi consegnati ai sensi del Contratto non costituirà accettazione degli stessi e per tutti i pagamenti effettuati contro presentazione di documenti, l'Acquirente si riserva il diritto di verificare la presenza di eventuali vizi o difetti nei Beni o Servizi, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i difetti apparenti. L'esecuzione o la mancata esecuzione di ispezioni o accettazione dei Beni o dei Servizi non pregiudicherà in nessun modo il diritto dell'Acquirente di rifiutare i Beni o i Servizi non conformi o di avvalersi di qualsivoglia altro rimedio al quale possa avere diritto.
- (d) Il Fornitore certifica che predisporrà e manterrà sistemi di controllo qualità, ispezione e processo in conformità, di volta in volta, con le specifiche dell'Acquirente relative ai requisiti di qualità applicabili (*"Manuale delle forniture di materiali diretti e servizi a GE Avio"*, nel seguito "0070Q" o qualsivoglia altro requisito di qualità, quale specificato). Per chiarezza, l'approvazione dell'Acquirente sul processo di qualità e controllo del Fornitore non esenta il Fornitore dalla sua responsabilità di rispettare le specifiche dell'Acquirente e di mantenere i predetti sistemi e processi di controllo qualità. Il Fornitore è tenuto a conservare "Prove Oggettive" comprovanti la conformità con il disposto del presente paragrafo. Per Prova Oggettiva si intende qualunque dichiarazione relativa alla qualità del prodotto o servizio basata su osservazioni, misurazioni o collaudi che potranno essere interamente verificati. La prova dovrà essere espressa in termini di caratteristiche o requisiti di qualità specifici. Tali caratteristiche sono quelle indicate sui disegni, specifiche e altri documenti che descrivono l'articolo, il processo o la procedura.
- (e) Per gli Approvvigionamenti diretti, realizzati su disegni dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a dotarsi di Adobe PDF reader version 11 or più tardi di JavaScript enabled and Siemens PLM software (NX9).
- (f) **Beni Contraffatti.** Ai fini del presente articolo, i Beni consistono nelle parti oggetto di consegna ai sensi del Contratto e tali da rappresentare il livello più basso di *item* identificabili separatamente (es.: articoli, componenti, beni e assemblaggi). "Beni Contraffatti" sta ad indicare i Beni dei quali viene falsamente dichiarata la progettazione e/o fabbricazione ai sensi di un sistema approvato o altro metodo accettabile, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (i) Beni costituenti copia o ricambio illegale o non autorizzato di articoli *Original Equipment Manufacturer* (OEM); (ii) Beni contenenti materiali o componenti interni o esterni non appropriati o non fabbricati in conformità al progetto OEM; (iii) Beni usati, ri-condizionati o rigenerati tuttavia dichiarati nuovi dal Fornitore; (iv) Beni che non hanno superato il collaudo, la verifica o il controllo qualità OEM e che il Fornitore dichiara aver soddisfatto tutti i relativi requisiti; (v) Beni sui quali è stata apposta etichetta o marcatura tale da indurre una persona ragionevole a credere si tratti di un originale OEM; e, infine, (vi) Beni costituenti copia non autorizzata o sostitutiva, sulla quale sia stato apposto marchio identificativo o contrassegno e/o alterati da una fonte diversa da quella legalmente autorizzata e intenzionalmente presentati come originali.
 - i) Il Fornitore garantisce e certifica che i Beni consegnati ai sensi del Contratto, tranne quanto espressamente dichiarato in contrario sull'Ordine, sono: (i) nuovi; (ii) contengono e sono ottenuti unicamente con materiali OEM ovvero provenienti da un rivenditore o distributore autorizzato OEM; (iii) non sono contraffatti e non contengono materiale contraffatto e (iv) ad essi sono apposte unicamente etichette o marchature OEM autentiche e non alterate. Il Fornitore è tenuto a presentare

- all'Acquirente il certificato di conformità OEM per tutti i Beni acquisiti da un Fornitore o distributore OEM. I Beni potranno essere acquistati da distributori indipendenti o *broker* unicamente dietro previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- ii) Il Fornitore è tenuto a porre in essere un metodo di tracciabilità dei Beni che assicuri il *tracking* della *supply chain* al produttore di tutte le parti Elettriche, Elettroniche e Elettromeccaniche (EEE), ad inclusione di assemblaggi e sotto-assemblaggi oggetto di consegna ai sensi del Contratto. Detto metodo di tracciabilità dovrà identificare chiaramente il nome ed il luogo di tutti gli intermediari della *supply chain* a partire dal produttore sino alla fonte diretta del prodotto per il Fornitore ed includerà i dati identificativi del *batch* (lotto) del produttore quali: codici data, codici *batch*, serializzazione o altri dati identificativi del lotto. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire la documentazione OEM, che autentichi la tracciabilità degli articoli all'OEM di riferimento.
 - iii) Il Fornitore deve tempestivamente notificare all'Acquirente e al sistema GIDEP eventuali Beni Contraffatti ove esso ne abbia il sospetto o ne venga a conoscenza.
 - iv) Nel caso in cui i Beni consegnati ai sensi del Contratto risultino Beni Contraffatti, il Fornitore sostituirà tempestivamente, a proprie spese, detti Beni con articoli originali e conformi ai requisiti del Contratto. Sarà responsabilità del Fornitore sostenere tutte le spese di rimozione o sostituzione dei Beni Contraffatti, inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i costi sostenuti dall'Acquirente o dal cliente dell'Acquirente per la loro rimozione, il reinserimento degli originali, nonché degli eventuali collaudi e prove necessarie dopo la sostituzione. L'Acquirente si riserva il diritto di consegnare i Beni Contraffatti alle autorità del Governo degli Stati Uniti ai fini investigativi e si riserva il diritto di trattenere il pagamento per gli articoli sospetti in attesa dei risultati dell'inchiesta. I rimedi stabiliti dal presente articolo non sostituiscono qualsivoglia altro rimedio spettante all'Acquirente per legge ai sensi di qualsivoglia altra clausola del Contratto.
 - v) Il presente paragrafo (f) non sostituisce qualsivoglia altra clausola di qualità, specifiche, stato di avanzamento lavori previsti dal Contratto e relativi all'autenticità dei Beni e dei Servizi. Se altri provvedimenti dovessero entrare in conflitto con il presente paragrafo (f), prevale il disposto di quest'ultimo.
 - vi) Il Fornitore è tenuto a trasmettere i requisiti del presente paragrafo 13(f) ai propri subcontraenti e fornitori ai fini dell'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 14 - BENI NON CONFORMI.

- (a) Il Fornitore si impegna a rimborsare l'Acquirente, nonostante le disposizioni di garanzia, espresse o altrimenti, negoziate in relazione ai Beni acquistati dall'Acquirente o dai clienti dell'Acquirente, il costo del materiale e della mano d'opera, incluse le spese generali e amministrative, nelle quali l'Acquirente potrebbe incorrere in relazione a:
 - i) Non conformità dei Beni o Servizi con i requisiti del Contratto, ovvero materiali, mano d'opera e progettazione difettosi; o
 - ii) Rimozione di detti beni su richiesta del Fornitore; o
 - iii) Necessità di rimozione di detti beni a causa di modifiche ai Beni precedentemente richieste e non inserite dal Fornitore.
- (b) Per gli Approvvigionamenti Diretti, l'Acquirente può addebitare al Fornitore un importo fisso per ogni Bene non conforme come indicato nel "*Reimbursement Schedule*", reperibile al seguente link: <http://www.geaviation.com/company/doing-business-with-aviation/> (di seguito "*Quality Administration Fee*"). Nel caso in cui il Fornitore si trovi fuori dall'Unione Europea, la "*Quality Administration Fee*" è automaticamente a carico del Fornitore come una nota di addebito emessa sul conto del Fornitore. Se il

Fornitore è all'interno dell'Unione Europea, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito a favore dell'Acquirente. A scanso di equivoci, la "Quality Administration Fee" è destinata esclusivamente a compensare l'Acquirente per le spese di carburante e della forza lavoro utilizzata e non pregiudica il diritto stesso dell'Acquirente di recuperare gli altri costi o le spese sostenute ai sensi dell'articolo 14 (a), come la rimozione di tale parte o gli altri danni.

- (c) I rimedi in questo articolo non sono esclusivi e non sostituiranno qualsivoglia altro rimedio previsto per legge ovvero ai sensi del disposto del Contratto.

ARTICOLO 15 - INDENNIZZO ED ASSICURAZIONE.

- (a) Disposizioni generali. Il Fornitore dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne l'Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, rappresentanti, successori e aventi diritto (nel seguito, singolarmente, Parte Indennizzabile), nello svolgimento delle proprie attività o altrimenti, avverso qualsivoglia perdita, costo, spesa, danno, reclamo, richiesta di danni o responsabilità (ad inclusione delle spese legali) derivanti da negligenza e/o dolo del Fornitore o violazione del Contratto. Ogni Parte Indennizzabile avrà il diritto di partecipare alla scelta del consulente legale e il Fornitore non stipulerà eventuali accordi di composizione che prevedano un'ammissione di responsabilità dell'Acquirente e/o di altre Parti Indennizzabili.
- (b) Indennizzo Proprietà Intellettuale. Il Fornitore dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne ogni Parte Indennizzabile avverso qualsivoglia perdita, costo, spesa, danno, reclamo, richiesta di danni o responsabilità (ad inclusione delle spese legali) derivanti da fabbricazione, utilizzo, vendita o fornitura di Beni e/o Servizi che costituiscano violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale, ovvero violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 8. Nell'eventualità di un provvedimento restrittivo, il Fornitore è tenuto a (i) ottenere, per l'Acquirente, le sue controllate e Affiliate e i loro rispettivi fornitori e clienti, il diritto di continuare ad utilizzare tali Beni e/o Servizi ovvero (ii) su previa autorizzazione scritta di e a scelta dell'Acquirente, o (x) modificare i Beni e/o i Servizi affinché cessino di costituire violazione, in modo accettabile per l'Acquirente, ovvero (y) rimuovere e sostituire i Beni che costituiscono violazione ovvero (z) rimuovere i Beni e/o interrompere i Servizi, rimborsare il prezzo di acquisto e compensare l'Acquirente per tutti i danni ed i costi associati all'ottenimento e installazione di alternative, che non costituiscono violazione.
- (c) Assicurazione. Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere attivi i seguenti contratti assicurativi a beneficio del Fornitore e dell'Acquirente. Le polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione con un rating minimo *A.M. Best's rating of A-: VII* o *S&P A* ed autorizzate a fornire assicurazioni nel territorio di esecuzione delle attività, con i limiti minimi di indennizzo di seguito stabiliti:
- i) Responsabilità Civile - \$5.000.000 massimale unico combinato per sinistro;
 - ii) Prodotti Aviation - \$5.000.000 limite minimo per sinistro (solo per *Direct Procurement*);
 - iii) Responsabilità Civile Auto - danno alle persone/proprietà per tutti i veicoli utilizzati con i Beni per l'importo di \$1.000.000 massimale unico combinato per sinistro;
 - iv) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in conformità con i requisiti locali.
- Ove la copertura assicurativa sia emessa nella valuta del Fornitore, ai suddetti importi si applicherà il cambio stabilito da *currency listing* affidabile, ad esempio, il Wall Street Journal.
- (d) Il Fornitore è tenuto a presentare all'Acquirente un certificato assicurativo che attesti detta copertura e che l'Acquirente sia elencato come altra persona assicurata, nonché a prevedere una clausola di rinuncia alla surrogazione a favore dell'Acquirente; inoltre, il Fornitore è tenuto a fornire unicamente coperture primarie. Detta assicurazione non escluderà eventuali azioni promosse da qualsivoglia subcontraente utilizzato dal Fornitore ai fini del Contratto. L'assicurazione stipulata dal Fornitore ai sensi del Contratto non avrà alcun effetto sugli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONI DEL FORNITORE.

- (a) Rispetto delle leggi. Il Fornitore dichiara e garantisce che porterà a termine tutte le attività richieste del Contratto in accordo con le leggi internazionali, dell'Unione Europea, nazionali, statali e locali.
- (b) Guida all'integrità. Il Fornitore dichiara e garantisce all'Acquirente di aver preso atto della normativa in vigore, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, più specificatamente, del disposto del decreto legislativo nr. 231 dell'8 giugno 2001 ("Decreto Legislativo nr. 231/2001). A tale proposito, il Fornitore dichiara di aver visionato e di conoscere il "Codice di Condotta Avio Aero per i Fornitori" ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/2001, l'estratto dal "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche" pubblicato sul sito internet di GE Avio: <http://www.avioaero.com>. Il Fornitore dichiara e garantisce di mantenere comportamenti corretti e trasparenti e che il proprio agire è improntato a elevati standard di etica, integrità personale e professionale. Il Fornitore dichiara e garantisce di aver efficacemente adottato ed attuato procedure e comportamenti volti a prevenire i reati previsti dal Decreto Legislativo nr. 231/2001 e di aver sensibilizzato i propri dipendenti, agenti, subcontraenti e rappresentanti. Il Fornitore si impegna ad osservare ogni procedura, comportamento ed istruzione per la durata del Contratto. Pertanto, il Fornitore si impegna a mantenere comportamenti corretti e trasparenti e a prevenire ogni tipo di attività fraudolenta e illecita da parte dei propri dipendenti, agenti, subcontraenti e rappresentanti. In caso di violazione delle suddette previsioni, l'Acquirente si riserva il diritto di: (i) sospendere l'esecuzione del Contratto, a mezzo lettera raccomandata al Fornitore contenente, in breve, ogni informazione, ad inclusione di comunicati stampa, relativa ad eventuali circostanze o procedimenti legali ragionevolmente derivabili dal mancato adempimento dei suesposti obblighi da parte del Fornitore; e/o (ii) recedere da, anche durante l'esecuzione dello stesso, o risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi e agli effetti dell'art. 5 par. a). Ai fini dell'esercizio dei diritti previsti ai suesposti par. (i) e (ii), ogni costo o spesa extra direttamente o indirettamente derivante o risultante dal mancato adempimento dei suesposti obblighi, sarà a carico del Fornitore. Inoltre, il Fornitore è responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal mancato adempimento delle proprie obbligazioni ed è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi azione promossa da terzi e derivante da detto inadempimento del Fornitore.
- (c) Divulgazione informazioni. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al Contratto ovvero ai propri rapporti commerciali con l'Acquirente, salvo quando richiesto da legge, regolamento, mandato ingiuntivo o provvedimento amministrativo applicabile, senza il previo consenso per iscritto dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a non usare denominazione, immagini fotografiche, logo, marchio ovvero altri segni distintivi dell'Acquirente o delle sue società controllate o collegate senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
- (d) Norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale ("*IEC*" – "*International Electrotechnical Commission*"). Se i Beni contengono *software*, il Fornitore dichiara e garantisce che adotterà politiche e sistemi adatti in modo da agire in conformità con la IEC 62443-4-1 o successivi, o anche prima che venga adottata come norma internazionale, e che fornirà, su richiesta dell'Acquirente, tutti i dati necessari a dimostrare tale conformità. Se i Servizi includono Sistemi di Controllo per l'Automazione Industriale (come definiti dalla IEC), il Fornitore dichiara e garantisce di avere adottato politiche e sistemi adatti ad agire in conformità con la IEC 62443-2-4 e che fornirà, su richiesta dell'Acquirente, tutti i dati necessari a dimostrare tale conformità.
- (e) *Product Cyber Security.* Il Fornitore si impegna a che i Beni, forniti ai sensi del Contratto, che includono codice sorgente e/o eseguibile, rispetteranno i termini e le condizioni dell'Allegato "*Product Cyber Security*" disponibile al seguente link <http://www.gesupplier.com/html/GEpolicies.htm>.

ARTICOLO 17 - DIPENDENTI DEL FORNITORE.

- (a) Il personale del Fornitore che esegue Servizi ai sensi del Contratto continuerà ad essere soggetto alla direzione, controllo e disciplina del Fornitore e, in virtù di questo accordo, non diventerà mai personale dell'Acquirente né avrà titolo ai diritti e benefici o privilegi del personale dell'Acquirente. Secondo il caso, l'Acquirente fornirà istruzioni al Fornitore in merito all'obiettivo finale del progetto. Il Fornitore è tenuto a fare in modo che il suo personale si conformi alla *policy* ed alle condizioni previste nel Contratto e sia in possesso dei requisiti, della conoscenza, della formazione e delle capacità necessarie all'esecuzione dei Servizi previsti dal Contratto in modo competente ed in conformità con le leggi e le norme applicabili.
- (b) Il Fornitore indennizzerà l'Acquirente avverso qualsivoglia pretesa o rivendicazione (ad inclusione delle spese legali) da parte di dipendenti, agenti o subcontraenti del Fornitore, ad inclusione ma non limitatamente a eventuali rivendicazioni salariali e/o di co-impiego. Il Fornitore indennizzerà l'Acquirente avverso qualsivoglia pretesa o rivendicazione (ad inclusione delle spese legali) da parte delle autorità locali in merito al versamento dei contributi assicurativi e sociali previsti in relazione al personale del Fornitore stesso e per i quali l'Acquirente può essere ritenuto responsabile ai sensi delle leggi vigenti.
- (c) Il personale del Fornitore non è autorizzato a stipulare accordi o contratti ovvero assumere impegni finanziari o altrimenti per conto dell'Acquirente. In particolare, nessun membro del personale del Fornitore potrà prendere contatti con autorità governative per continuare, rinnovare, modificare o alterare un *Prime Contract*.

ARTICOLO 18 - REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI.

- (a) Conservazione dei dati. Per i contratti di subappalto con il Governo degli Stati Uniti, il Fornitore dovrà mantenere dati completi e accurati in relazione all'esecuzione del Contratto per sette (7) anni dopo il completamento della suddetta esecuzione, ad inclusione ma non limitatamente a Ordini, *memorandum* di trattative, contenenti gli elementi principali delle negoziazioni relative al prezzo, resoconti dei costi relativi alla mano d'opera o ai servizi con cartellini timbrati, *time vouchers* o altri record di dati simili. I requisiti relativi alla conservazione della documentazione sulla qualità sono specificati nella 0070Q. Ove il requisito di conservazione dei dati non sia esplicitato in detta specifica, il Fornitore è tenuto a conservare tali documenti per dieci (10) anni.
- (b) Informazioni Riservate. Al completamento delle attività previste dal Contratto, il Fornitore è tenuto a restituire all'Acquirente ogni informazione riservata fornita dall'Acquirente, ad inclusione di ogni riproduzione delle stesse, nonché a rimettere le informazioni o i materiali riservati sviluppati dal Fornitore in relazione al Contratto, a meno che dette informazioni non siano andate distrutte ovvero la conservazione di dette informazioni sia stata autorizzata per iscritto dall'Acquirente o dal governo.
- (c) Protected Materials.
 - i) In relazione ai "*Protected Materials*" (ove per *Protected Material* si intende informazioni, *software*, *hardware* e attrezzature che sono definite "informazioni classificate" da un regolamento o una legge relativa alla classificazione di sicurezza nazionale o internazionale) il Fornitore dichiara e garantisce che, nel caso in cui la fornitura di Beni o di Servizi, ai sensi del presente Contratto, richieda, da parte del Fornitore, l'accesso a informazioni classificate, quest'ultimo si impegna a rispettare le norme di sicurezza applicabili. L'Acquirente potrà richiedere al Fornitore di dare prova del "nulla osta"/autorizzazione di sicurezza del proprio stabilimento rilasciato dalla propria Autorità Nazionale di Sicurezza così come di simili comunicazioni o autorizzazioni relative al sistema di sicurezza delle informazioni.
 - ii) Solo il personale del Fornitore in possesso di appropriato nulla osta di sicurezza italiano avrà accesso ai *Protected Materials*. Il Fornitore dà atto che le infrastrutture ed i sistemi dell'Acquirente contengono *Protected Materials*. Nel caso in cui il personale del Fornitore dovesse necessitare di accesso a *Protected Materials*, il Fornitore dovrà provvedere a dotare tale personale del necessario nulla osta di sicurezza, senza ulteriori costi per l'Acquirente;

- iii) Il Fornitore è tenuto a prendersi cura in ogni momento dei *Protected Materials*, in conformità con quanto stabilito dalle norme di sicurezza che disciplinano la protezione e conservazione dei dati, ad inclusione, ma non limitatamente alle procedure interne dell'Acquirente;
- iv) Il personale del Fornitore avrà accesso a, potrà immagazzinare, elaborare o trasmettere i *Protected Materials* presenti sui sistemi informativi dell'Acquirente e/o di GE Aviation unicamente se a ciò e per ciò espressamente designato e accreditato;
- v) Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere indenne l'Acquirente da e avverso qualsivoglia violazione del presente articolo 18(c).

ARTICOLO 19 - REQUISITI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI.

- (a) Conformità con le leggi sull'esportazione. Il Fornitore si impegna a conformarsi a tutte le leggi e norme governative applicabili relative al controllo delle esportazioni, ad inclusione ma non limitatamente alla legge nr. 185 del 9 luglio 1990 ("legge 185/1990"), alle disposizioni ex art. 28 T.U.L.P. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), alle norme per il Traffico Internazionale di Armi ("ITAR," 22 CFR Parte 120-130) e alle "Export Administration Regulations" ("EAR," 15 CFR Parti 730-774), nonché al Regolamento europeo "EU Dual-Use Regulation" (noto anche come Regolamento del Consiglio (EC) nr. 428/2009).
- (b) Licenze di esportazione. Tranne diversa pattuizione con l'Acquirente, il Fornitore si impegna ad ottenere tutte le necessarie licenze di esportazione, comunicandone i relativi riferimenti.
- (c) Elenco materiale d'armamento: Nel caso in cui i beni o i servizi siano soggetti alle normative nazionali dell'Acquirente in materia di controllo degli armamenti, compresi i beni o i servizi soggetti all'ITAR o alla lista di controllo del commercio (CCL) serie 9X515 o serie 600, il Fornitore si impegna a mantenere una registrazione valida e corrente, come richiesto dall'autorità nazionale del Fornitore in materia di controllo degli armamenti e si impegna a fornire la conferma di tale registrazione su richiesta dell'Acquirente.
- (d) Beni e Servizi vietati. L'Unione Europea e gli Stati Uniti vietano l'importazione di Beni e/o l'acquisto di Servizi provenienti da alcuni paesi, enti o individui. Pertanto, non potranno essere utilizzati Beni o Servizi provenienti dai paesi, enti o individui vietati, direttamente o indirettamente, nelle attività oggetto del Contratto. L'elenco dei paesi vietati può variare di volta in volta e sarà quindi responsabilità del Fornitore garantire la conformità con detto elenco, reperibile sui seguenti siti:

Italy / European Union – Italian Ministry Of Foreign Affairs; Italian Ministry Of Economic Development; European Union Sanctions Policy; EU Sanctions Map;

United States – OFAC; EAR; ITAR; and

United Nations – United Nations Security Council

Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare i divieti dell'Unione Europea e/o degli Stati Membri sull'importazione di merci o sull'acquisto di servizi da determinati paesi, entità o persone indipendentemente dalla legalità di tale transazione ai sensi delle leggi locali.

- (e) Informazioni sulla classificazione all'esportazione. Il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente le informazioni sulla classificazione all'esportazione dei Beni (ad esempio, Export Control Classification Number, United States Munitions List Code, European Union (EU) Common Military List Code, tabella delle tariffe armonizzate, paese di origine) ed è tenuto a fornire per iscritto, non appena possibile, le informazioni relative a qualunque successiva modifica di classificazione dell'esportazione.
- (f) Per i dati tecnici originati dagli USA: ove il Fornitore progetti, sviluppi, produca o fabbrichi i Beni usando dati tecnici originati dagli Stati Uniti d'America, il Fornitore si impegna a conformarsi ai controlli applicabili in materia di previsioni di esportazioni, ri-esportazioni o ri-trasferimenti.
- (g) Per quanto riguarda i dati tecnici dell'Acquirente, il Fornitore si impegna come segue:
- i) l'utilizzo dei dati tecnici è limitato alla fabbricazione dei Beni;
 - ii) è fatto divieto di divulgare i dati tecnici a terzi diversi dai subcontraenti purchè approvati dall'Acquirente e riconosciuti e/o approvati nell'appropriata licenza di esportazione;
 - iii) è vietata l'acquisizione da parte di soggetti esteri di qualsivoglia diritto sui dati;

- iv) i limiti imposti dal presente paragrafo dovranno essere inclusi in ogni e qualsiasi subcontracto sottoscritto tra il Fornitore e altro soggetto estero nel paese riconosciuto ai fini della fabbricazione dei Beni;
 - v) il Fornitore e/o i suoi subcontraenti dovranno distruggere o restituire all'Acquirente, tutti i dati tecnici oggetto di esportazione ai sensi del Contratto una volta soddisfatti i requisiti degli stessi; e
 - vi) la consegna dei Beni fabbricati all'estero dovrà essere effettuata unicamente all'Acquirente, o ad un ente del governo nazionale o statunitense in base alle direttive dell'Acquirente.
- (h) Drawback (Restituzione di Beni o Documenti) .
- i) Se il Fornitore è un importatore di documenti, su richiesta e ove applicabile, il Fornitore fornirà all'Acquirente il modulo doganale 7552 intitolato "Certificato di consegna" correttamente compilato (questo paragrafo è applicabile solo a Fornitori degli Stati Uniti).
 - ii) Per il materiale d'armamento restituito al Fornitore (su richiesta dell'Acquirente):
 - 1) per i Beni elencati nella Parte 121 ITAR - La Lista delle Munizioni degli Stati Uniti (USML) o nella Lista di controllo del commercio (CCL) Serie 9X515 o Serie 600, restituiti al Fornitore situato al di fuori dell'Unione Europea, l'Acquirente è tenuto a dimostrare il ricevimento (da parte del Fornitore) di tali Beni. In considerazione di quanto sopra, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente la conferma della ricezione di tali Beni, in modo tempestivo, previa richiesta da parte dell'Acquirente di tale conferma.

La conferma dovrà essere effettuata fornendo un certificato aziendale, firmato dal rappresentante autorizzato del destinatario, nel luogo di consegna. Se il Fornitore non si trova in un paese membro della Convenzione dell'Aia, (riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, più spesso noto come trattato di apostille), il certificato firmato deve essere autenticato da un rappresentante autorizzato dell'ambasciata nazionale dell'Acquirente situata nel paese di destinazione dei Beni.
 - 2) Laddove i trasferimenti avvengano all'interno dell'Unione Europea e per consentire all'Acquirente l'uso dell'autorizzazione rilasciata, il Fornitore dovrà fornire, in modo tempestivo, l'avviso di ricevimento della lettera che comunica le relative condizioni di licenza imposte dalle autorità italiane e/o dalle autorità di altri governi.
 - 3) La parte ricevente i Beni elencati nella Parte 121 ITAR - Elenco delle Munizioni degli Stati Uniti (USML) o Elenco di controllo del commercio (CCL) Serie 9X515 o Serie 600, sarà responsabile di eventuali costi e/o multe sostenute da parte dell'Acquirente anche per ritardi nella ricezione della conferma di ricezione di tali Beni.

ARTICOLO 20 - IMPORTATORE REGISTRATO.

- (a) Importatore registrato. Il Fornitore è tenuto a mostrare adeguata comunicazione su ogni e qualsiasi lettera di vettura. Inoltre, gli imballaggi e la relativa documentazione devono essere conformi ai requisiti doganali del paese di origine per quanto concerne fatture e contrassegni. Il Fornitore sarà responsabile per eventuali multe o penali o responsabilità derivanti da fatturazione o marcature insufficienti e/o errate. Il Fornitore è inoltre tenuto a fornire, su base annua, una dichiarazione/certificazione relativa al corretto paese d'origine per ogni *part number* elencata nel Contratto. Il Fornitore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'Acquirente qualsivoglia modifica verificatasi nei paesi di origine, anche in corso d'anno, e fornire la nuova dichiarazione/certificato per i *part number* così modificati.
- (b) Anti-Dumping. Il Fornitore garantisce che tutte le vendite ai sensi del Contratto sono o verranno effettuate a prezzi non inferiori al valore equo in conformità con la legge anti-dumping e si impegna a risarcire, difendere

e tenere indenne l'Acquirente da e avverso qualsivoglia costo o spesa derivanti da violazioni della presente garanzia (ad inclusione ma non limitatamente a qualsivoglia eventuale dazio anti-dumping).

ARTICOLO 21 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LE STRUTTURE DELL'ACQUIRENTE O DEI SUOI CLIENTI.

Ove il Contratto preveda che il Fornitore esegua le attività anche nelle strutture dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente, ovvero necessiti di accesso ai sistemi dell'Acquirente o ai suoi computer:

- (a) Il Fornitore è tenuto a conformarsi a ogni e qualsiasi procedura di sicurezza dell'Acquirente e adottare ogni necessaria precauzione atta a prevenire la possibilità di danni a persone o cose durante l'esecuzione dell'attività stessa (cfr. il seguente link: <https://www.geaviation.com/company/doingbusiness-with-aviation/supplier-security-requirements>)
- (b) Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i propri dipendenti incaricati di eseguire le attività ai sensi del Contratto nella struttura dell'Acquirente o dei suoi clienti sono stati sottoposti a test medici e risultano non far uso di droghe illecite. Il termine droghe illecite non ricomprende l'uso di sostanze soggette a controllo ottenibili a mezzo valida prescrizione medica. Il medicamento così prescritto dovrà in ogni caso essere tale da consentire alla persona di operare con competenza e in sicurezza.

IN ALTERNATIVA, da utilizzare nelle circostanze in cui il Fornitore non ha il diritto di effettuare esami anti-droga di routine:

- (b) Il Fornitore dichiara e garantisce che compirà ogni ragionevole sforzo al fine di far sì che i propri dipendenti addetti all'esecuzione delle attività ai sensi del Contratto, nelle strutture dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente, non facciano uso di droghe illegali. Nell'eventualità in cui il Fornitore abbia motivo di sospettare che un qualsivoglia membro del proprio staff, personale incaricato di eseguire l'attività ai sensi del Contratto, nelle strutture dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente, faccia uso di droghe illegali, il Fornitore si impegna a porre immediatamente in essere ogni e qualsiasi misura necessaria ad allontanare detta persona dai locali dell'Acquirente o del suo cliente e assicura che tale persona non possa continuare il lavoro oggetto del Contratto. Il termine droghe illecite non ricomprende l'uso di sostanze soggette a controllo ottenibili a mezzo valida prescrizione medica. Il medicamento così prescritto dovrà in ogni caso essere tale da consentire alla persona di operare con competenza e in sicurezza.
- (c) Se consentito dalla legge applicabile, il Fornitore dichiara e garantisce che controllerà i precedenti penali dei suoi dipendenti prima della sua assegnazione a qualsivoglia ordine che ne preveda l'ingresso nelle strutture dell'Acquirente o dei suoi clienti (cfr. <https://www.geaviation.com/company/doingbusiness-with-aviation/supplier-security-requirements>). Il Fornitore si impegna a non assegnare lavori da effettuare nelle strutture dell'Acquirente o dei suoi clienti, a soggetti che, a seguito delle indagini effettuate, risultino aver subito condanne o essere oggetto di misure di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo nr. 159 del 6 settembre, 2011.
- (d) I limiti imposti dal presente paragrafo dovranno essere integrati dal Fornitore in qualsivoglia subcontratto sottoscritto ai sensi del Contratto ove detto subcontraente esegua l'attività presso le strutture dell'Acquirente o dei suoi clienti.
- (e) Se consentito dalla legge applicabile, l'Acquirente si riserva il diritto di negare, a propria discrezione, l'accesso a qualsivoglia dipendente, agente o subcontraente del Fornitore, alle strutture o ai sistemi dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente.

ARTICOLO 22 - AMBIENTE.

- (a) Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni (1) rispettano tutte le leggi che disciplinano la gestione, il trattamento, il trasporto, l'importazione, l'esportazione, la notifica, la registrazione o l'autorizzazione delle sostanze chimiche come previsto dal Protocollo di Montreal, dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici preesistenti, dall'US Toxic Substances Control Act, dal Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (di seguito "Regolamento sul REACH") per quei Beni fabbricati o importati nell'Unione Europea o altre normative chimiche comparabili ("Legislazione chimica"); e (2) possono essere utilizzati dall'Acquirente nel pieno rispetto della Legislazione chimica.
- (b) A meno che l'Acquirente abbia diversamente concordato per iscritto, l'Acquirente dichiara e garantisce che i Beni non contengono (1) sostanze chimiche che sono limitate o comunque vietate ai sensi della Legislazione Chimica e/o (2) piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), arsenico, amianto, benzene, policlorobifenili, tetracloruro di carbonio, berillio o materiali radioattivi. Il Fornitore notificherà all'Acquirente per iscritto la presenza di qualsiasi nanomateriale contenuto nei Beni o utilizzato durante le sue operazioni. Su richiesta dell'Acquirente e fatte salve ragionevoli disposizioni di riservatezza che consentano all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di conformità, il Fornitore fornirà all'Acquirente la composizione chimica dei Beni, e ogni altra informazione rilevante relativa ai Beni, ad inclusione, ma non limitatamente a test, dati e informazioni relative alla loro eventuale pericolosità.
- (c) Salvo quanto specificatamente stabilito dai disegni di progetto o dalle specifiche, è severamente vietato l'uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio nella fabbricazione dei Beni. E' altrettanto vietato l'uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio per tutte le attrezzature, gli impianti e le apparecchiature utilizzate ai fini di produzione, assemblaggio, collaudo e movimentazione dei Beni, a meno che il Fornitore non ne abbia comunicato in anticipo l'uso all'Acquirente e abbia ottenuto il suo previo consenso scritto.
- (d) Se il Fornitore si trova fuori dal territorio degli Stati Uniti e spedisce i Beni negli Stati Uniti, a prescindere da quale delle parti sia l'importatore registrato, il Fornitore si impegna a rispettare le limitazioni alle importazioni contenute all'interno della Sezione 13 del "Toxic Substance Control Act" (TSCA) 15 U.S.C. 2601 e sue modifiche, a fornire la certificazione TSCA necessaria ai sensi del 19 CFR 12,121, nonché assumere la responsabilità di eventuali multe o responsabilità derivanti dalla violazione della presente disposizione.
- (e) Il Fornitore garantirà all'Acquirente il pieno rispetto di tutte le pertinenti prescrizioni previste ai sensi del Regolamento (CE) nr. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) nr. 1272/2008 (CLP) per i Beni forniti, sia per quanto di sua competenza sia all'interno della sua catena di fornitura.
- (f) Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento REACH, riguardante la presenza all'interno degli articoli delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) incluse in "Candidate List", durante le attività di produzione/riparazione/revisione dei Beni fabbricati o importati in UE, il Fornitore deve indicare almeno la presenza di qualsiasi SVHC elencata in "Candidate List" contenuta in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso e fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro di tali articoli, utilizzando gli appositi strumenti messi a disposizione dall'Acquirente. Per l'elenco aggiornato delle sostanze SVHC riferirsi a: <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>.
- (g) Il Fornitore garantirà all'Acquirente il pieno rispetto delle condizioni previste dalle restrizioni per ogni sostanza in quanto tale, in miscele o in articoli, inclusa in All. XVII del Regolamento REACH e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'elenco aggiornato di queste sostanze riferirsi a: <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.
- (h) Il Fornitore notificherà all'Acquirente qualsiasi sostanza, in quanto tale e/o in miscela, inclusa in All. XIV del Regolamento REACH e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di autorizzazione o già autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 60 del medesimo Regolamento, e garantirà che gli usi dell'Acquirente siano inclusi e coperti dalla domanda di autorizzazione in fase di predisposizione o nell'autorizzazione già ricevuta dalla Commissione.

- (i) Il Fornitore si impegna inoltre a monitorare periodicamente e ad aggiornare eventualmente le notifiche all'Acquirente a seguito di modifiche/integrazioni delle summenzionate liste di sostanze, ovvero "Candidate List", All. XIV ed All. XVII del Regolamento REACH e successive modificazioni ed integrazioni.
- (j) Le sostanze e le miscele fornite devono essere classificate, etichettate e imballate in conformità con i requisiti del Regolamento CLP e successive modifiche e integrazioni. Se applicabile, l'etichetta di pericolo CLP deve essere redatta in lingua italiana. Se è applicabile l'art. 31 del Regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere redatta una Scheda di Sicurezza (SDS) in lingua italiana, in conformità all'allegato II del Regolamento REACH, e successive modificazioni ed integrazioni del medesimo allegato. Laddove previsto ai sensi dell'art. 31.7 del Regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere messi a disposizione i pertinenti scenari espositivi in lingua italiana in allegato alla SDS o, in alternativa, nei pertinenti casi di miscele gli scenari consolidati all'interno delle 16 Sezioni della SDS. Il Fornitore si impegna ad inviare automaticamente ogni aggiornamento alle SDS come da articolo 31.9 del Regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni. Se la variazione della SDS comporta anche una variazione dell'etichetta CLP, il Fornitore si impegna ad inviare un numero sufficiente di etichette a coprire il quantitativo fornito nei 12 mesi precedenti. Le sostanze e le miscele fornite, per le quali non è prevista una scheda di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del Regolamento REACH, dovranno essere corredati da un documento informativo sulla sicurezza previsto dall'art. 32 dello stesso Regolamento, redatto in lingua italiana.
- (k) Quando il Fornitore spedisce i Beni all'Acquirente, il Fornitore deve fornire le seguenti informazioni nella lingua(e) del luogo in cui i Beni sono consegnati all'Acquirente o a chi l'Acquirente ha designato: (1) trasporto sicuro; e (2) certificato di conformità. Tutta la documentazione deve fare riferimento al lotto o al *part number* del Bene consegnato.
- (l) Ove il Fornitore non si conformi alle prescrizioni REACH e CLP, legalmente applicabili in modo diretto sulla propria Entità Legale oppure sul Rappresentante Esclusivo (OR) nominato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento REACH, relativamente ai Beni forniti, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi dell'art. 5 dell'164. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed indennizzare l'Acquirente nel caso in cui a quest'ultimo venissero comminate eventuali sanzioni da parte delle autorità nazionali di controllo su REACH e CLP a causa dei Beni forniti.
- (m) Il Fornitore dichiara e garantisce che includerà requisiti sostanzialmente simili a quanto convenuto nel Contratto in tutti i sub-contratti che stipulerà per il completo adempimento del Contratto.

ARTICOLO 23 - VARIE.

- (a) Lingua Inglese. Salvo diversa precisazione delle parti, il Contratto, Ordini, dati e informazioni, avvisi, documenti di trasporto, corrispondenza, nonché ogni altro documento scritto saranno redatti nella lingua dell'Acquirente o in lingua inglese. Ove sussistano disallineamenti tra termini del Contratto e qualsivoglia traduzione degli stessi in una lingua diversa dall'inglese, farà fede la versione in lingua inglese.
- (b) Legge applicabile. Il Contratto sarà disciplinato dalla legge italiana. Con il Contratto viene esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni.
- (c) Rinuncia. L'eventuale mancato esercizio o ritardo nell'esercizio di diritti o rimedi previsti dal Contratto non costituirà rinuncia a far valere detti diritti o rimedi. Qualsiasi rinuncia data non costituisce titolo per future o ulteriori rinunce.
- (d) Modifiche. Qualsiasi rinuncia o modifica del Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e regolarmente sottoscritto dal rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, della parte che si intenderà vincolata dalla stessa.

- (e) Invalidità. Se una parte del Contratto è ritenuta contraria a una legge, norma o regolamento, tale parte sarà modificata o eliminata dal Contratto. Rimarrà in vigore la parte restante del Contratto.
- (f) Reportistica. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a fornire lo stato di avanzamento relativo alle prestazioni previste dal Contratto. Tale reportistica sarà redatta in una forma accettabile dall'Acquirente.
- (g) Condivisione di Dati. Il Fornitore garantisce che lo scambio dei dati è richiesto per supportare lo sviluppo, la consegna e la qualità dei Beni e dei Servizi forniti ai sensi del presente Contratto. Il Fornitore si impegna a fornire i dati, inclusi ma non solo, le informazioni contrattuali (es. quantità ordinate/previste) informazioni operative (es. percentuali di rendimento delle parti, lanci di produzione, e *WIP*, *SWIP*, situazione mensile dei materiali grezzi rispetto agli Ordini, e informazioni sui beni finiti), dati tecnici (es. informazioni sulle caratteristiche dimensionali critiche a livello qualitativo), capacità, gestione del processo, qualità, gestione *lean* e delle risorse. Al fine di facilitare questo scambio di dati il Fornitore si impegna a condividere i dati almeno una volta a settimana o come alternativamente richiesto dall'Acquirente per supportare l'operatività
- (h) Piani di continuità aziendale. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente (o a terzi identificati dall'Acquirente), per iscritto, piani di continuità aziendale e/o protocollo gestione situazioni di crisi.
- (i) Dati finanziari. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente (o a terzi identificati dall'Acquirente) i dati finanziari ricavati dalle registrazioni contabili della società, quali rendiconti di esercizio (bilanci), stato patrimoniale, conto economico e prospetto di analisi dei flussi di cassa, al fine di consentire all'Acquirente di valutare lo stato di salute finanziario del Fornitore. Ove il Fornitore acquisti materie prime direttamente da GE, il Fornitore si dichiara d'accordo sulla messa a disposizione, da parte del fornitore di tali materie prime, all'Acquirente, dei dati contabili del Fornitore.
- (j) Controversie in materia di lavoro. Il Fornitore si impegna ad informare l'Acquirente in merito a ogni controversia, disputa o contestazione in corso o in essere che possa influenzare negativamente la capacità del Fornitore di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto. L'Acquirente non è vincolato da responsabilità o obblighi ai sensi del contratto collettivo sottoscritto tra il Fornitore ed i propri dipendenti. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Acquirente informazioni in merito ad eventuali organizzazioni sindacali in relazione ai propri dipendenti.
- (k) Diritto reale di garanzia. Nell'eventualità di *items* concessi in garanzia al Fornitore ovvero pagamenti ad avanzamento lavori, il Fornitore è tenuto a concedere all'Acquirente un diritto reale di garanzia su attrezzature, macchinari, diritti contrattuali, magazzino, merci e materie prime, ove detto diritto sia costituito o meno, e su qualsivoglia sostituzione, miglioria, accessorio e accessione fornita dall'Acquirente o acquistata dal Fornitore tramite pagamenti ad avanzamento lavori ovvero acconti versati dall'Acquirente per utilizzo da parte del Fornitore nell'ambito del processo di fabbricazione dei prodotti ordinati dall'Acquirente ai sensi del Contratto. Il Fornitore si impegna ad approntare e fornire ogni documento richiesto dall'Acquirente ai fini di proteggere e mantenere il diritto di garanzia costituito in capo all'Acquirente.
- (l) Offset. Il valore del credito eventualmente derivante da operazioni di *offset* o altra forma di interscambi in compensazione ai sensi del Contratto maturerà unicamente a beneficio dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Acquirente ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da qualsivoglia *offset*/interscambi in compensazione straniero. L'Acquirente considera i suoi futuri e attuali *offset*/interscambi come un fattore in tutte le transazioni dell'Acquirente.
- (m) Diritti di auditing. L'Acquirente avrà il diritto di sottoporre a revisione contabile, senza costi per quest'ultimo, tutti i libri e le registrazioni contabili e i sistemi del Fornitore attinenti il Contratto, avrà altresì il diritto di ricevere risposte alle ragionevoli richieste di informazioni, nonché di effettuare ogni ragionevole ispezione delle infrastrutture del Fornitore al fine di verificarne la conformità con il Contratto. In caso di non conformità, l'Acquirente potrà prendere i provvedimenti appropriati ad inclusione della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 5 (a).

- (n) Sopravvivenza. Ogni diritto, dovere e obbligazione la cui applicazione sia, per loro natura, prevista anche dopo la scadenza del Contratto, sopravvive all'esecuzione del Contratto.
- (o) Privacy. Le Parti si impegnano a rispettare i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (meglio noto come GDPR) e concordano che, a tal fine, la Privacy e Data Protection Appendix disponibile sul sito <http://www.gesupplier.com/html/GEpolicies.htm> ("PDPA") è applicabile al presente Contratto.

ARTICLE 24 – FORZA MAGGIORE

- (a) Nessuna parte sarà responsabile né considerata inadempiente o in ritardo nell'esecuzione del Contratto o di qualunque Ordine per eventi che non siano sotto il suo ragionevole controllo, inclusi ma non limitati a, forza maggiore, pandemie e/o epidemie, incendi, alluvioni, condizioni atmosferiche estreme, terremoti, guerre, operazioni di tipo bellico, atti di terrorismo, insurrezioni, ordinanze/decreti Governativi, ordini del tribunale, scioperi generali e/o nazionali o rivolte, nonché gli effetti dei precedenti eventi ("Evento/i di Forza Maggiore").
- (b) La Parte che subisce l'impatto di un Evento di Forza Maggiore ("Parte Colpita") deve prontamente inviare una comunicazione scritta all'altra Parte informandola di detto Evento di Forza Maggiore e sulla sua possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, fornendo le informazioni disponibili relative all'avanzamento ed alla cessazione di detto Evento di Forza Maggiore. La Parte Colpita deve eseguire, per quanto possibile, le sue obbligazioni mentre l'Evento di Forza Maggiore è in atto. L'esecuzione delle prestazioni della Parte Colpita deve essere ripresa a pieno dalla Parte Colpita non appena possibile al momento della cessazione dell'Evento di Forza Maggiore. Oltre a quanto precede le Parti devono adottare tutte le azioni ragionevoli al fine di eliminare o ridurre e mitigare ciascun effetto negativo di questo Evento di Forza Maggiore.
- (c) Se un Evento di Forza Maggiore eccede i venti (20) giorni di calendario rispetto alla data di consegna programmata dal Contratto o da qualunque Ordine, l'Acquirente può richiedere i Beni e i Servizi ad una fonte alternativa fino a che il Fornitore non sia in grado di riprendere l'adempimento dei suoi obblighi di consegna. Se l'impossibilità di eseguire perdure per un periodo superiore a novanta (90) giorni, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto e/o l'Ordine inviando una comunicazione scritta al Fornitore.

ALLEGATO I: LE SEGUENTI CLAUSOLE SONO APPLICABILI A TUTTI I *SUBCONTRACTS* SOTTOSCRITTI CON IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

01. Ove si debbano effettuare consegne di Beni ricomprendenti dati previsti dal Contratto direttamente al Governo U.S.A., il Fornitore si impegna ad approntare e distribuire il modulo DOD 250, *Material Inspection and Receiving Report*, ai sensi del *DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement)*, parte 53. Il Fornitore è tenuto ad includere una clausola simile in ogni *subcontract* sottoscritto ai sensi del Contratto, ove si preveda che il *subcontractor* effettui consegne direttamente al Governo degli Stati Uniti.
02. **Il Fornitore dichiara di aver preso atto dei e di conformarsi ai requisiti del 41 Code of Federal Regulation (CFR) § 60-1.4(a), CFR §§ 60-300.5(a) e 60-741.5(a). Questa regolamentazione vieta la discriminazione nei confronti di persone fisiche sulla base del loro status come reduci protetti (*protected veterans*) o individui con disabilità, e proibisce discriminazione contro tutti i soggetti sulla base della loro razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere o origine nazionale. Inoltre, questa regolamentazione vieta ai datori di lavoro dal licenziare o discriminare i dipendenti o i candidati che si informano, discutono o divulgano la loro compensazione o la compensazione di altri dipendenti o candidati. Inoltre, questa regolamentazione richiede che il Fornitore intraprenda una azione positiva ("*affirmative action*") per assumere individui senza riguardo alla razza, colore, religione, sesso, identità di genere, origine nazionale, disabilità o status di reduce.**
03. Il Fornitore non deve consegnare Beni o Servizi che contengano dispositivi prodotti da Covered Entity, se i Beni o i Servizi forniti dal Fornitore possono essere incorporati nei beni o servizi destinati al governo Americano. Per Covered Entity si intende: Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikivision Digital Technology Company, and Dahua Technology Company, incluse tutte le società controllate e affiliate including all subsidiaries and affiliates (incluse le controllate e affiliate Americane) di tali società, così come tutte le società individuate dalla Section 889 of Public Law 115-232.
04. Le clausole e gli articoli identificati che devono fluire a cascata nel "Doing Business with GE website <http://www.geaviation.com/company/doing-business-with-aviation/>, specificati come applicabili ad alcuni contratti con clienti GE all'interno delle Richieste d'offerta di GE o Ordini si intendono incorporati come se fossero integralmente qui disciplinati. Il Fornitore è responsabile per l'accesso al sito e l'identificazione delle versioni delle clausole e degli articoli applicabili come specificato nei contratti aggiudicati da GE. Nel caso in cui un contratto di un cliente identificato ha più entrate sul sito web, o dove ci sono difformità tra le clausole e gli articoli sul sito web e l'effettivo contratto con il cliente. Il Fornitore è responsabile di agire in ottemperanza con l'ultima revisione all'interno del contratto del cliente a partire dalla data dell'Ordine. Il Fornitore è tenuto a includere in ciascun subcontratto con *subcontractor* le adeguate clausole che devono fluire a cascata come richiesto dalle FAR e DFARS.
05. Se necessario per rendere la clausola applicabile all'Ordine, i termini "Governo", "*Contracting Officer*" e altri termini simili stanno ad indicare l'Acquirente, il termine "*Contractor*" e termini simili il Fornitore, e il termine "Contratto" sta ad indicare questo Ordine. Tuttavia, i termini "Governo" e "*Contracting Officer*" non mutano significato (1) quando si modifica la "Proprietà" (ad esempio, Proprietà del Governo); (2) nelle clausole di brevetto qui richiamate, (3) quando un diritto, atto, autorizzazione o obbligazione possono essere concessi o effettuati solo dal Governo o dal "*Contracting Officer*", (4) quando il titolo di proprietà deve essere trasferito direttamente al Governo, (5) quando è richiesto l'accesso a informazioni proprietarie finanziarie o ad altre informazioni di proprietà riservata, salvo quanto previsto diversamente, e (6) quando qui espressamente modificato.
06. Le informazioni in parentesi sotto riportate hanno scopo informativo per assistere la parte nel determinare l'applicabilità, ma non esonerano nessuna parte dai loro obblighi contrattuali quando la clausola si applica in conformità alle esigenze di ogni singola disposizione o clausola. Il testo completo delle clausole può essere scaricato al seguente link: www.acquisition.gov

CLAUSOLE FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FAR)

52.202-1	DEFINITION
52.203-3	GRATUITIES (Si applica quando il Contratto eccede la soglia prevista per l'accesso alla procedura ristretta semplificata per l'acquisto – “ <i>Simplified Acquisition Threshold</i> (“SAT”))
52.203-5	COVENANT AGAINST CONTINGENT FEES (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.203-6	RESTRICTIONS ON SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.203-7	ANTI-KICKBACK PROCEDURES (Si applica quando il Contratto eccede la SAT; Nota bene: ad esclusione del Par. (c)(1). Nel Par. (c)(4) sostituire “L’ufficiale aggiudicatore può” con “Nella misura in cui l’ufficiale aggiudicatore ha effettuato un “ <i>offset</i> ” diretto a trattenere un importo, l’Acquirente può ...”
52.203-10	PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.203-12	LIMITATION ON PAYMENTS TO INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS (Si applica quando il Contratto eccede \$ 150,000)
52.203-13 ¹	CONTRACTOR CODE OF BUSINESS ETHICS AND CONDUCT (Si applica quando il valore del Contratto supera \$5.000.000 ed il periodo previsto per l’esecuzione dello stesso è maggiore di 120 giorni)
52.203-14 ²	DISPLAY OF HOTLINE POSTER(S) (Si applica quando il valore del Contratto supera \$ 5.500.000)
52.203-17	CONTRACTOR EMPLOYEE WHISTLEBLOWER RIGHTS AND REQUIREMENT TO INFORM EMPLOYEES OF WHISTLEBLOWER RIGHTS
52.203-19	PROHIBITION ON REQUIRING CERTAIN INTERNAL CONFIDENTIALITY AGREEMENTS OR STATEMENTS
52.204-2	SECURITY REQUIREMENTS (Si applica quando il valore del Contratto richiede l’accesso a informazioni classificate)
52.204-9	PERSONAL IDENTITY VERIFICATION OF CONTRACTOR PERSONNEL (Si applica quando il personale del Fornitore è tenuto ad avere spesso fisico accesso ad un impianto federale e/o ad un sistema informatico federale)
52.204-10	REPORTING EXECUTIVE COMPENSATION AND FIRST TIER SUBCONTRACT AWARDS (Nota bene: Il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta dall’Acquirente ai sensi della presente clausola e prende atto che tali informazioni verranno rese pubbliche)
52.204-21 ¹	BASIC SAFEGUARDING OF CONTRACTOR INFORMATION SYSTEMS
52.204-23	PROHIBITION ON CONTRACTING FOR HARDWARE, SOFTWARE, AND SERVICES DEVELOPED OR PROVIDED BY KASPERSKY LAB AND OTHER COVERED ENTITIES
52.204-24	REPRESENTATION REGARDING CERTAIN TELECOMMUNICATIONS AND VIDEO SURVEILLANCE SERVICES OR EQUIPMENT
52.204-25	PROHIBITION ON CONTRACTING FOR CERTAIN TELECOMMUNICATIONS AND VIDEO SURVEILLANCE SERVICES OR EQUIPMENT (Il Fornitore invierà all’Acquirente tutte le notificazioni richieste al Governo degli Stati Uniti)
52.209-6	PROTECTING THE GOVERNMENT’S INTEREST WHEN SUBCONTRACTING WITH CONTRACTORS DEBARRED, SUSPENDED, OR PROPOSED FOR DEBARMENT (Si applica quando il valore del Contratto supera \$ 30,000)
52.211-5	MATERIAL REQUIREMENTS
52.211-15	DEFENSE PRIORITY AND ALLOCATION REQUIREMENTS
52.212-4 ¹	CONTRACT TERMS AND CONDITIONS – COMMERCIAL ITEMS (Si applica quando l’Acquirente ha notificato al Fornitore per iscritto che i Beni o Servizi sono <i>items</i> commerciali come definiti nel punto 2.101; è applicabile solo il par. (I))
52.215-2	AUDIT AND RECORDS-NEGOTIATION (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.215-10	PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE CERTIFIED COST OR PRICING DATA (Si applica quando è richiesto costi e prezzi certificati)
52.215-12	SUBCONTRACTOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA (Si applica quando è richiesto costi e prezzi

	certificati)
52.215-13	SUBCONTRACTOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA – MODIFICATIONS (Si applica quando è richiesto costi e prezzi certificati)
52.215-14	INTEGRITY OF UNIT PRICES (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.215-15	PENSION ADJUSTMENTS AND ASSET REVERSIONS (Si applica quando è richiesto costi e prezzi certificati)
52-215-18	REVERSION OR ADJUSTMENT OF PLANS FOR POSTRETIREMENT BENEFITS (PRB) OTHER THAN PENSIONS (Si applica quando è richiesto costi e prezzi certificati)
52.215-19	NOTIFICATION OF OWNERSHIP CHANGES (Si applica quando è richiesto costi e prezzi certificati)
52.215-20	REQUIREMENTS FOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA AND DATA OTHER THAN CERTIFIED COST OR PRICING DATA
52.215-21	REQUIREMENTS FOR CERTIFIED COST OR PRICING DATA AND DATA OTHER THAN CERTIFIED COST OR PRICING DATA—MODIFICATIONS
52.215-22	LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES – IDENTIFICATION OF SUBCONTRACT EFFORT (Si applica quando è richiesto costi e prezzi certificati)
52.215-23	LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES (Si applica quando è richiesto costi e prezzi certificati)
52.219-8 ^{1&2}	UTILIZATION OF SMALL BUSINESS CONCERNS (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.219-9 ²	SMALL BUSINESS CONTRACTING PLAN (Si applica quando il valore del Contratto supera \$ 700,000)
52.222-4 ²	CONTRACT WORK HOURS AND SAFETY STANDARDS ACT – OVERTIME COMPENSATION (Si applica quando il Contratto eccede \$ 150,000 e può comportare l'impiego di lavoratori o macchinari)
52.222-17 ¹	NONDISPLACEMENT OF QUALIFIED WORKERS (Si applica quando il Contratto eccede la SAT e si tratta di (1) un contratto di servizi, come definito in 22.001, (2) succedaneo ad un contratto che disciplina l'esecuzione dello stesso lavoro o di lavoro similare nello stesso luogo, e (3) non sono previste deroghe ai sensi di 22.1203-2 o rinunce ai sensi di 22.1203-3)
52.222-19	CHILD LABOR – COOPERATION WITH AUTHORITIES AND REMEDIES
52.222-20 ²	WALSH-HEALEY PUBLIC CONTRACTS ACT (Si applica quando il valore del Contratto supera \$ 15,000)
52.222-21	PROHIBITION OF SEGREGATED FACILITIES (Si applica quando 52.222-26 si applica)
52.222-26 ^{1&2}	EQUAL OPPORTUNITY (Si applica quando il valore del Contratto supera \$ 15,000 a meno che si applichi una eccezione).
52.222-35 ^{1&2}	EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS (Si applica quando il valore del Contratto supera \$150,000)
52.222-36 ^{1&2}	AFFIRMATIVE ACTION FOR WORKERS WITH DISABILITIES (Si applica quando il valore del Contratto supera \$15,000)
52.222-37 ¹	EMPLOYMENT REPORTS ON VETERANS (Si applica quando il valore del Contratto supera \$150,000)
52.222-40 ^{1&2}	NOTIFICATION OF EMPLOYEE RIGHTS UNDER THE NATIONAL LABOR RELATIONS ACT (Si applica quando il valore del Contratto supera \$10,000)
52.222-41 ¹	SERVICE CONTRACT ACT OF 1965 (Per ogni Contratto soggetto al “ <i>Service Contract Act</i> ”, l'Acquirente è tenuto ad includere un <i>remark</i> specificante l'applicabilità dello stesso. Il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente i dati relativi al sistema salariale, ove richiesti, che saranno sottoposti all'attenzione del “ <i>Contracting Office</i> ” e potrà dare inizio all'esecuzione delle prestazioni solo posteriormente al ricevimento della <i>final wage determination</i> da parte dell'Acquirente).
52.222-50 ¹	COMBATTING TRAFFICKING IN PERSONS (Il paragrafo (h) “ <i>Compliance Plan</i> ” si applica a qualsiasi parte del Contratto che: (i) per le forniture, diverse da quelle commercialmente disponibili “ <i>off-the-shelf items</i> ”, acquisite al di fuori degli Stati Uniti, o i servizi da eseguire al di fuori degli Stati Uniti e (ii) ha un valore stimato che supera \$ 500.000). Il Fornitore riporterà anche le informazioni richieste nel paragrafo(d)(1-2) all'Acquirente.
52.222-54 ^{1&2}	EMPLOYMENT ELIGIBILITY VERIFICATION (Si applica quando il Contratto è relativo ai Servizi)
52.222-55 ^{1&2}	MINIMUM WAGES UNDER EXECUTIVE ORDER 13658 (Si applica quando 52.222-41 è applicabile; il Fornitore deve indennizzare l'Acquirente nel caso in cui l'Acquirente è ritenuto responsabile ai sensi del Par. J)
52.222-56 ¹	CERTIFICATION REGARDING TRAFFICKING IN PERSONS COMPLIANCE PLAN
52.222-62	PAID SICK LEAVE UNDER EXECUTIVE ORDER 13706

52.223-3	HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION AND MATERIAL SAFETY DATA (Si applica quando il Fornitore consegna materiali pericolosi)
52.223-15	ENERGY EFFICIENCY IN ENERGY-CONSUMING PRODUCTS (Si applica quando i prodotti sono elencati nella ENERGY STAR® Program or FEMP sono forniti all'Acquirente)
52.223-18	ENCOURAGING CONTRACTOR POLICIES TO BAN TEXT MESSAGING WHILE DRIVING
52.224-3	PRIVACY TRAINING
52.225-1	BUY-AMERICAN ACT-SUPPLIES
52.225-2	BUY AMERICAN ACT CERTIFICATE (Si applica quando 52.225-1 si applica)
52.225-5	TRADE AGREEMENTS
52.225-8	DUTY-FREE ENTRY (Si applica in caso di importazione dei Beni nel territorio doganale degli Stati Uniti)
52.225-13	RESTRICTIONS ON CERTAIN FOREIGN PURCHASES
52.227-1	AUTHORIZATION AND CONSENT (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.227-2	NOTICE AND ASSISTANCE REGARDING PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
52.227-9	REFUND OF ROYALTIES
52.227-10	FILING OF PATENT APPLICATIONS--CLASSIFIED SUBJECT MATTER (Si applica quando il Contratto copre o si estende ad argomenti classificati)
52.227-11	PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR
52.227-13	PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE GOVERNMENT
52.228-3	WORKER'S COMPENSATION INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) (Si applica quando il Contratto richiede il compimento di attività su basi militari statunitensi al di fuori degli US)
52.228-4	WORKER'S COMPENSATION AND WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS (Si applica quando il Contratto richiede il compimento di attività su basi militari statunitensi al di fuori degli US e il "Secretary of Labor" ha rinunciato ad applicare "Defense Base Act")
52.228-5	INSURANCE – WORK ON A GOVERNMENT INSTALLATION (Si applica quando il Contratto eccede la SAT ed è richiesto di lavorare su un impianto di Governo)
52.230-2	COST ACCOUNTING STANDARDS (Si applica quando il Contratto è soggetto a <i>Cost Accounting Standards</i>)
52.230-3	DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i>)
52.230-4	DISCLOSURE AND CONSISTENCY OF COST ACCOUNTING PRACTICES – FOREIGN CONCERNS (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i> ed il Fornitore si situa fuori dal territorio degli Stati Uniti)
52.230-5	COST ACCOUNTING STANDARDS – EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i> ed il Fornitore è un'istituzione operante nel settore didattico – "Educational Institution")
52.230-6	ADMINISTRATION OF COST ACCOUNTING STANDARDS (Si applica quando il Contratto è sottoposto a <i>Cost Accounting Standards</i>)
52.232-16	PROGRESS PAYMENTS (Si applica quando il Contratto prevede pagamenti anticipati al Fornitore)
52.232-40 ¹	PROVIDING ACCELERATED PAYMENTS TO SMALL BUSINESS SUBCONTRACTORS (Si applica quando il Contratto coinvolge piccole imprese ed il Fornitore riceve dall'Acquirente pagamenti anticipati)
52.234-1	INDUSTRIAL RESOURCES DEVELOPED UNDER DEFENSE PRODUCTIONS ACT TITLE III
52.242-15	STOP-WORK ORDER
52.244-5	COMPETITION IN SUBCONTRACTING
52.244-6 ¹	SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS
52.245-1	GOVERNMENT PROPERTY (Nota bene: "Government Property" - Verifica e rendicontazione saranno effettuate in conformità con il <i>Purchaser's Tooling Supplement</i> , Remark E21)
52.245-9	USE AND CHARGES (Nota bene: Il Fornitore è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'uso di <i>Government Property</i> a fini di supporto dei propri sforzi ai sensi di un codice diverso dal codice ad esso assegnato; tale richiesta viene presentata secondo i requisiti definiti dall'Acquirente, accessibili al seguente indirizzo: http://www.geaviation.com/aboutgeae/doingbusinesswith/geae_po_requirements.html)
52.247-1	COMMERCIAL BILL OF LADING NOTATIONS (Si applica quando il Contratto richiede la spedizione

	direttamente al Governo degli Stati Uniti e il Fornitore è stato autorizzato a spedire con "Commercial Bill of Landing")
52.246-26	REPORTING NONCONFORMING ITEMS (Applicabile quando l'Ordine è per (1) un item soggetto a un più alto livello di standard qualitativi in accordo con la clausola 52.246-11, Higher Level Contract Quality Requirement, (2) items critici il cui fallimento può comportare condizioni pericolose o non sicure per un uso individuale, mantenimento, o per una fornitura di servizi, o un item che è probabile che impedisca l'esecuzione di una missione vitale per l'agenzia (3) parti elettroniche o item finali, component, parti ,materiali che contengono parti elettroniche, che siano o non siano coperti da (1) e (2), se il sub contratto eccede la SAT è posto sotto il contratto DoD, e (4) i servizi dove il Fornitore deve fornire ciascuno dei predetti items. Il Fornitore invierà all'Acquirente tutte le notificazioni richieste al Governo degli Stati Uniti
52.247-63	PREFERENCE FOR U.S.-FLAG AIR CARRIERS (Si applica quando il Contratto coinvolge trasporti aerei internazionali di personale o di proprietà)
52.247-64 ¹	PREFERENCE FOR PRIVATELY OWNED U.S.-FLAG COMMERCIAL VESSELS (Si applica a spedizioni di Beni a mezzo linea oceanica ad eccezione di quanto stabilito nel Par. (e) (4))
52.248-1	VALUE ENGINEERING (Si applica quando il valore del Contratto eccede \$ 150,000)
52.249-2	TERMINATION FOR CONVENIENCE (Si applica al posto della clausola di recesso nel Contratto) (Nel Par. c) modificare "120 giorni" con "60 giorni" e il Par. e) "90 giorni" con "45 giorni")
52.249-5	TERMINATION FOR CONVENIENCE OF THE GOVERNMENT (Si applica quando il Fornitore è un'istituzione operante nel settore didattico o altra istituzione senza fine di lucro) (Eliminare par. (h), al par. (c) modificare "120 giorni" in "60 giorni" e al par. (d) "1 anno" in "60 giorni")
52.249-8	TERMINATION FOR DEFAULT (Si applica al posto della clausola di recesso nel Contratto) (Nel Par. (a) (2) modificare "10 giorni" in "7 giorni")

SE UN ORDINE VIENE SOTTOPOSTO AD UN DIPARTIMENTO DELLA DIFESA (DOD), SI APPLICANO OLTRE A QUANTO SOPRA INDICATO, LE SEGUENTI CLAUSOLE DOD, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO

252.203-7001	PROHIBITION ON PERSONS CONVICTED OF FRAUD OR OTHER DEFENSE-CONTRACT-RELATED FELONIES (Si applica quando il Contratto eccede la SAT)
252.203-7002 ¹	REQUIREMENT TO INFORM EMPLOYEES OF WHISTLEBLOWER RIGHTS
252.203-7003 ¹	AGENCY OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL (Come riferito nella FAR 52.203-13)
252.203-7004 ²	DISPLAY OF HOTLINE POSTERS (Si applica quando il valore del Contratto supera \$5.500.000 in sostituzione della FAR 52.203-14)
252.204-7000	DISCLOSURE OF INFORMATION
252.204-7004	ANTITERRORISM AWARENESS TRAINING FOR CONTRACTORS (Si applica quando il sub contratto richiede accesso fisico rutinario a un impianto controllato a livello federale o ad una installazione militare)
252.204-7008	COMPLIANCE WITH SAFEGUARDING COVERED DEFENSE CONTROLS
252.204-7012 ¹	SAFEGUARDING COVERED DEFENSE INFORMATION AND CYBER INCIDENT REPORTING (Si applica quando il Fornitore ha "Covered Defence Information" residenti nei o tali da transitare attraverso i sistemi informatici non classificati del Fornitore. Il Fornitore invierà all'Acquirente tutte le notificazioni richieste al Governo degli Stati Uniti).
252.204-7015 ¹	DISCLOSURE OF INFORMATION TO LITIGATION SUPPORT CONTRACTORS
252.209-7004	SUBCONTRACTING WITH FIRMS THAT ARE OWNED OR CONTROLLED BY THE GOVERNMENT OF A TERRORIST COUNTRY
252.211-7000	ACQUISITION STREAMLINING (Si applica quando il Contratto è un programma di acquisizioni sistema o eccede \$ 1,500,000)
252.211-7003 ¹	ITEM IDENTIFICATION AND VALUATION (Si applica quando il Contratto coinvolge Beni per i quali è richiesta, secondo il Par. c) (1), unica identificazione)
252.215-7000	PRICING ADJUSTMENTS
252.219-7003 ²	SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (DOD CONTRACTS) (Si applica quando FAR 52.219-9 è

	applicabile)
252.222-7006	RESTRICTIONS ON THE USE OF MANDATORY ARBITRATION AGREEMENTS
252.222-7007 ¹	REPRESENTATION REGARDING COMBATTING TRAFFICKING IN PERSONS
252.223-7008 ¹	PROHIBITION OF HEXAVALENT CHROMIUM (Si applica quando il Contratto è per forniture, manutenzione o riparazione di servizi)
252.225-7000	BUY AMERICAN – BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE (Si applica al posto della FAR 52.225-2)
252.225-7001	BUY AMERICAN ACT AND BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM (Si applica al posto della FAR 52.225-1)
252.225-7002	QUALIFYING COUNTRY SOURCES AS SUBCONTRACTORS
252.225.7007	PROHIBITION ON ACQUISITION OF UNITED STATES MUNITIONS LIST ITEMS FROM COMMUNIST CHINESE MILITARY COMPANIES (Si applica quando il Contratto coinvolge Beni coperti da materiali d'armamento statunitense e alla serie 600 della Commerce Control List)
252.225-7009 ¹	RESTRICTION ON ACQUISITION OF CERTAIN ARTICLES CONTAINING SPECIALTY METALS (Si applica quando i Beni contengono metalli speciali; Nota bene: non sono consentite deroghe senza previa notifica al Fornitore e previa autorizzazione dell'Acquirente. Si esclude espressamente il Par. (d) di questa clausola)
252.225-7013	DUTY-FREE ENTRY (Si applica in sostituzione della FAR 52.225-8)
252.225-7015	RESTRICTION ON ACQUISITION OF HAND OR MEASURING TOOLS (Si applica quando il Contratto eccede la SAT e richiede la consegna a mano o la misurazione di strumenti)
252.225-7016 ¹	RESTRICTION ON ACQUISITION OF BALL AND ROLLER BEARINGS (Si applica quando il Contratto prevede che il Fornitore fornisca cuscinetti a sfera e a rulli non facenti parte di un assemblaggio)
252.225-7020	TRADE AGREEMENTS CERTIFICATE (Si applica quando FAR 252.225-7021 è applicabile)
252.225-7021	TRADE AGREEMENTS (Si applica al posto della FAR 252.225-7021)
252.225-7025	RESTRICTION ON ACQUISITION OF FORGINGS
252.225-7028 ¹	EXCLUSIONARY POLICIES AND PRACTICES OF FOREIGN GOVERNMENTS
252.225-7030	RESTRICTION ON ACQUISITION OF CARBON, ALLOY, AND ARMOR STEEL PLATE
252.225-7032	WAIVER OF UNITED KINGDOM LEVIES - EVALUATION OF OFFERS
252.225-7033	WAIVER OF UNITED KINGDOM LEVIES
252.225-7035	BUY AMERICAN ACT- FREE TRADE AGREEMENT - BALANCE OF PAYMENTS (Si applica quando DFARS 252.225-7036 è applicabile e in sostituzione della FAR 52.225-4)
252.225-7036	BUY AMERICAN ACT- FREE TRADE AGREEMENT - BALANCE OF PAYMENTS (Si applica in sostituzione della FAR 52.225-3)
252.225-7037	EVALUATION OF OFFERS FOR AIR CIRCUIT BREAKERS
252.225-7038 ¹	RESTRICTION ON ACQUISITION OF AIR CIRCUIT BREAKERS
252.225-7048	EXPORT-CONTROLLED ITEMS
252.226-7001 ¹	UTILIZATION OF INDIAN ORGANIZATIONS, INDIAN-OWNED ECONOMIC ENTERPRISES, AND NATIVE HAWAIIAN SMALL BUSINESS CONCERNS (Si applica quando il valore del Contratto supera \$ 500,000)
252.227-7013 ¹	RIGHTS IN TECHNICAL DATA-NONCOMMERCIAL ITEMS (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di dati tecnici)
252.227-7014	RIGHTS IN NONCOMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE AND NONCOMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE DOCUMENTATION (Si applica quando il Fornitore consegna software o relative documentazione)
252.227-7015 ¹	TECHNICAL DATA—COMMERCIAL ITEMS
252.227-7016	RIGHTS IN BID OR PROPOSAL INFORMATION
252.227-7017	IDENTIFICATION AND ASSERTION OF USE, RELEASE, OR DISCLOSURE RESTRICTIONS
252.227-7018	RIGHTS IN NONCOMMERCIAL TECHNICAL DATA AND COMPUTER SOFTWARE--SMALL BUSINESS INNOVATIVE RESEARCH (SBIR) PROGRAM
252.227-7019	VALIDATION OF ASSERTED RESTRICTIONS – COMPUTER SOFTWARE
252.227-7020	RIGHTS IN SPECIAL WORKS
252.227-7021	RIGHTS IN DATA--EXISTING WORKS
252.227-7025	LIMITATIONS ON THE USE OR DISCLOSURE OF GOVERNMENT-FURNISHED INFORMATION MARKED WITH RESTRICTIVE LEGENDS
252.227-7026	DEFERRED DELIVERY OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE

252.227-7027	DEFERRED ORDERING OF TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE
252.227-7028	TECHNICAL DATA OR COMPUTER SOFTWARE PREVIOUSLY DELIVERED TO THE GOVERNMENT
252.227-7030	TECHNICAL DATA—WITHHOLDING OF PAYMENT (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di dati tecnici)
252.227-7032	RIGHTS IN TECHNICAL DATA AND COMPUTER SOFTWARE (FOREIGN)
252.227-7037 ¹	VALIDATION OF RESTRICTIVE MARKINGS ON TECHNICAL DATA (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di dati tecnici)
252.227-7038	PATENT RIGHTS-OWNERSHIP BY THE CONTRACTOR (LARGE BUSINESS)
252.227-7039	PATENTS--REPORTING OF SUBJECT INVENTIONS
252.232-7004	DOD PROGRESS PAYMENT RATES
252.234-7002	EARNED VALUE MANAGEMENT SYSTEM (Si applica in sostituzione della FAR 52.234-4)
252.235-7003	FREQUENCY AUTHORIZATION
252.236-7013	REQUIREMENT FOR COMPETITION OPPORTUNITY FOR AMERICAN STEEL PRODUCERS, FABRICATORS, AND MANUFACTURERS
252.239-7010	CLOUD COMPUTING SERVICES
252.239-7018 ¹	SUPPLY CHAIN RISK
252.243-7001	PRICING OF CONTRACT MODIFICATIONS
252.244-7000 ¹	SUBCONTRACTS FOR COMMERCIAL ITEMS AND COMMERCIAL COMPONENTS (DOD CONTRACTS)
252.246-7001	WARRANTY OF DATA (Si applica nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di dati tecnici)
252.246-7003 ¹	NOTIFICATION OF POTENTIAL SAFETY ISSUES
252.246.7007 ¹	CONTRACTOR COUNTERFEIT ELECTRONIC PART DETECTION AND AVOIDANCE SYSTEM
252.246.7008 ¹	SOURCES OF ELECTRONIC PARTS
252.247-7003 ¹	PASS THROUGH OF MOTOR CARRIER FUEL SURCHARGE ADJUSTMENT TO COST BEARER
252.247-7023 ¹	TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA
252.247-7024 ¹	NOTIFICATION OF TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA
252.249-7002	NOTIFICATION OF ANTICIPATED CONTRACT TERMINATION OR REDUCTION

OVE UN ORDINE SIA EMESSO AI SENSI E PER EFFETTO DI UN “PRIME CONTRACT” NASA (NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION), SI APPLICHERANNO LE SEGUENTI CLAUSOLE SUPPLETIVE:

1852.204-76	SECURITY REQUIREMENTS FOR UNCLASSIFIED INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCES
1852.208-81	RESTRICTIONS ON PRINTING AND DUPLICATING
1852.217-70	PROPERTY ADMINISTRATION AND REPORTING
1852.219-74	USE OF RURAL AREA SMALL BUSINESSES
1852.219-75	SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING REPORTING
1852.219-76	NASA 8PERCENT GOAL
1852.223-70	SAFETY AND HEALTH
1852.227-11	PATENT RIGHTS-RETENTION BY THE CONTRACTOR (SHORT FORM)
1852.227-14	RIGHTS IN DATA – GENERAL
1852.227-70	NEW TECHNOLOGY
1852.227-71	REQUESTS FOR WAIVER OF RIGHTS TO INVENTIONS
1852.227-72	DESIGNATION OF NEW TECHNOLOGY REPRESENTATIVE AND PATENT REPRESENTATIVE
1852.227-85	INVENTION REPORTING AND RIGHTS – FOREIGN
1852.242-73	NASA CONTRACTOR FINANCIAL MANAGEMENT REPORTING
1852.244-70	GEOGRAPHIC PARTICIPATION IN THE AEROSPACE PROGRAM
1852.245-73	FINANCIAL REPORTING OF NASA PROPERTY IN THE CUSTODY OF CONTRACTORS

OVE UN ORDINE SIA EMESSO AI SENSI DI UN “PRIME CONTRACT” DEL DIPARTIMENTO DELLA SICUREZZA

INTERNA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA - HOMELAND SECURITY (HSAR) – SI APPLICHERANNO LE SEGUENTI CLAUSOLE SUPPLETIVE “HSAR”:

3052.219-70 SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PROGRAM REPORTING

¹ Se l'Acquirente ha notificato per iscritto al Fornitore che i Beni o Servizi sono *Commercial Item*, quali definiti in 2.101, allora si applicheranno unicamente queste clausole.

² La clausola non è applicabile ai fornitori internazionali nel caso in cui l'opera sia eseguita fuori dal territorio degli Stati Uniti e del suo demanio.

ALLEGATO II: CONDIZIONI E TERMINI SUPPLETIVI PER “COST REIMBURSEMENT ORDERS”

Il presente Allegato II integra l'Allegato I ed è applicabile unicamente agli ordini per richieste di rimborso costi concessi ai sensi e per effetto di un *Prime contract* o contratti di grado più elevato del Governo degli Stati Uniti d'America.

LE SEGUENTI CLAUSOLE INTEGRANO LE CLAUSOLE CONTENUTE NELL'ALLEGATO I:

52.215-22	LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES—IDENTIFICATION OF SUBCONTRACT EFFORT (Si applica quando il valore eccede la SAT per “non-DOD Orders”)
52.215-23	LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES (Si applica quando il valore eccede la SAT per “non-DOD Orders”)
52.216-7	ALLOWABLE COST AND PAYMENT
52.216-8	FIXED FEE
52.216-10	INCENTIVE FEE
52.232-20	LIMITATION OF COST
52.242-1	NOTICE OF INTENT TO DISALLOW COSTS
52.242-15	STOP WORK ORDER
52.246-8	INSPECTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT – COST REIMBURSEMENT
52.228-7	EXCUSABLE DELAYS
52.228-7	INSURANCE-LIABILITY TO THIRD PERSONS
52.232-22	LIMITATION OF FUNDS

.....

ALLEGATO III: REQUISITI MINISTERO DIFESA ITALIANO (IT MOD)

Requisiti IT MOD: Le parti danno atto che i Beni e i Servizi, in tutto o in parte, oggetto del Contratto, possano essere utilizzati al fine di soddisfare i requisiti a sostegno dell'esecuzione delle obbligazioni dell'Acquirente ai sensi e per effetto di un contratto o subcontratto sottoscritto con il Ministero della Difesa Italiano (“MOD”). Di conseguenza, ove si presenti tale eventualità, il Fornitore si impegna ad essere vincolato dalle Condizioni del “MOD” e dalle clausole contenute negli ordini dell'Acquirente, emessi ai sensi e per effetto del Contratto. Ove applicabile, a specifiche Condizioni “MOD” verrà data efficacia tramite la sostituzione del termine “the Authority” con “Acquirente” e del termine “il Fornitore” con “Fornitore”. L'attività di controllo qualità verrà espletata presso le infrastrutture del Fornitore ove specificato nel MOD QAR, che informerà il Fornitore di conseguenza. Il Fornitore si impegna a rispettare i termini e le condizioni dei relativi Government Contracts e accetta, mutatis mutandis, in riferimento ai Beni e ai Servizi, gli obblighi e le responsabilità dell'Acquirente insiti in detti termini e condizioni.

Il Fornitore si impegna inoltre, ove richiesto dalle Condizioni “MOD”, a fornire i dati sui costi alla “IT MOD pricing authority” ovvero alla “military pricing authority”, a ciò delegata, del paese nel quale il Fornitore è attivo in conformità con la metodologia “MOD”. Ove, a seguito della investigazione prezzi, all’Acquirente sia richiesta una riduzione dei prezzi, il Fornitore si impegna di conseguenza ad applicare la stessa riduzione ai propri prezzi.

Senza pregiudizio per qualsivoglia altro diritto derivante all’Acquirente dal Contratto, ove i Beni e i Servizi o qualsivoglia parte degli stessi si rendano necessari ai fini dell’esecuzione di un contratto stipulato con un ministero o autorità governativa di un altro paese, il Fornitore si impegna a rispettare i termini e le condizioni dei relativi contratti e accetta, mutatis mutandis, in relazione ai Beni e ai Servizi, gli obblighi e le responsabilità dell’Acquirente insiti in detti termini e condizioni. I Beni e i Servizi (in tutto o in parte, quale che sia il caso) si intenderanno soggetti ai termini e alle condizioni di un subcontratto, sottoscritto ai sensi e per effetto di detti termini e condizioni, di volta in volta in efficacia ai sensi del contratto stipulato con detto ministero o autorità, nonché a qualsivoglia diritto di risoluzione anticipata esercitabile ai sensi di detto contratto.

.....
Letto, confermato e sottoscritto.

PER ACCETTAZIONE

Timbro
e
Firma _____

Data _____

In particolare approviamo, specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole dei suddetti termini e condizioni d’acquisto: articolo 3 - PACKING LIST, FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO lettera (d) Termini di pagamento; articolo 4 - TRASPORTO E CONSEGNA, lettera (g) Penale per ritardata consegna; articolo 5 - RISOLUZIONE E RECESSO; articolo 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (Giurisdizione); articolo 7 - BENI DI PROPRIETA’ DELL’ACQUIRENTE; articolo 8 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE; articolo 12 - CESSIONE E CAMBIO DI PROPRIETA’; articolo 14 - BENI NON CONFORMI; articolo 15 - INDENNIZZO E ASSICURAZIONE; articolo 23 – VARIE, lettera (b) Legge applicabile.

PER ACCETTAZIONE

Timbro
e
Firma _____

Data _____